

DCCCLXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione speciale per il disegno di legge sull'incremento dell'occupazione (<i>Annunzio di composizione</i>)	35946	Proposta di legge (<i>Svolgimento</i>):	
Congedo	35912	PRESIDENTE	35913
Disegni di legge:		NATALI ADA	35913
(<i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>)	35945	JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	35914
(<i>Presentazione</i>)	35924	Proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
(<i>Rimessione all'Assemblea</i>)	35912	FEDERICI Maria ed altri: <i>Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza</i> . (995)	35914
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	35912	PRESIDENTE	35914
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		BONTADE MARGHERITA	35915
Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica. (2346)	35925	TARGETTI	35916
PRESIDENTE	35925, 35945	MARTUSCELLI	35918, 35920
CODACCI-PISANELLI, <i>Relatore</i>	35925, 35932	MORO ALDO	35918, 35923
35936, 35938, 35940, 35941, 35945		ARATA	35918
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	35926, 35933, 35936, 35937	CARONIA	35924
35940, 35941, 35945		Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Annunzio</i>)	35912
VERONESI	35930, 35932, 35933	Interrogazioni, interpellanza e mozione (<i>Annunzio</i>)	35947
BOTTONELLI	35932	Per una inversione dell'ordine del giorno:	
CUTTITTA	35935, 35936	CESSI	35913
CARRON	35936, 35939	MORO ALDO	35913
GIACCHERO	35939	RUSSO PEREZ	35913
FANELLI	35939	PRESIDENTE	35913
Proposte di legge:		Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	35913
(<i>Annunzio</i>)	35912, 35946	Sul lavori della Camera:	
(<i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>)	35945	PRESIDENTE	35946
(<i>Rimessione all'Assemblea</i>)	35912	Sull'ordine del giorno:	
(<i>Ritiro</i>)	35912	RUSSO PEREZ	35912
		PRESIDENTE	35912
		Votazione segreta	35945, 35946

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

La seduta comincia alle 11.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 20 febbraio 1952.

(È approvato).

Sull'ordine del giorno.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Se fossi stato presente ieri, non avrei aderito alla proposta di inserzione al punto secondo dell'ordine del giorno del seguito della discussione della proposta di legge Federici; sulla cui urgenza non ho dubbi, ma che non ritengo tale da far ritardare ancora la conclusione dell'esame del disegno di legge sugli organici dell'aeronautica. Penso, pertanto, che si potrebbe iniziare l'esame della proposta Federici per poi passare, ad un certo punto della seduta, al punto terzo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Perez, ripresenti la sua domanda al momento opportuno.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Bernardinetti.

(È concesso).

Rimessione all'Assemblea di un disegno e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di stamane della VI Commissione permanente (Istruzione) il prescritto numero di deputati ha chiesto che il disegno di legge: « Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » (579), nonché la proposta di legge di iniziativa dei deputati Cessi ed altri: « Disciplina degli esami di abilitazione negli Istituti tecnici e negli Istituti magistrali e degli esami di maturità nei Licei classici, scientifici e artistici » (55), già deferiti alla Commissione stessa, in sede legislativa, siano rimessi per l'approvazione alla Camera.

I provvedimenti rimangono pertanto assegnati alla medesima Commissione in sede referente.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i se-

guenti disegni di legge approvati da quella I Commissione permanente:

« Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti conseguenziali » (2550);

« Norme in favore degli alto-atesini riopianti per la cittadinanza italiana » (2551).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto:

« Norma integrativa della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, riguardante l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (2552).

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dal Canton Maria Pia, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare la proposta di legge: « Tasse universitarie » (736).

La proposta sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Marchesi, per il reato di cui all'articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (*vilipendio delle forze armate dello Stato*) (Doc. II, n. 405);

contro il deputato Barbieri, per i reati di cui agli articoli: 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (*vilipendio del Governo*)

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

e delle forze armate dello Stato; e 341 del codice penale (*oltraggio aggravato a pubblico ufficiale*) (Doc. II, n. 406).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Per una inversione dell'ordine del giorno.

CESSI. Chiedo di parlare per proporre una inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESSI. Desidero chiedere che si discuta, prima della proposta di legge Federici, il disegno di legge concernente il riordinamento dei ruoli dell'aeronautica. Ieri sera, all'ultimo momento, quando in aula non vi era quasi nessuno, è stato modificato l'ordine del giorno quale era già, se non ufficialmente, almeno ufficiosamente conosciuto, cosicché vari colleghi i quali sapevano che nella seduta di oggi non sarebbe stato discusso la proposta di legge Federici, sulla quale desideravano intervenire, hanno creduto di potersi assentare.

MORO ALDO. Chiedo di parlare contro la proposta Cessi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Penso che si possa ora discutere per un certo tempo la proposta di legge Federici e quindi passare al disegno di legge sugli organici dell'aeronautica, tenuto conto che la discussione della proposta di legge Federici non può essere certamente esaurita oggi.

RUSSO PEREZ. Mi associo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Cessi.

(Non è approvata).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Natali Ada:

« Modificazioni e aggiunte al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, contenente disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione ».

L'onorevole Ada Natali ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

NATALI ADA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge da me presentata ha lo scopo di andare incontro ai più poveri fra coloro che ebbero distrutta o danneggiata la propria casa per cagione di eventi bellici.

Tale materia non è nuova: essa fu già regolata dal testo unico, approvato con decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, con cui si incoraggiavano i proprietari di case danneggiate da eventi bellici, i quali avessero voluto riparare o ricostruire, per proprio conto, gli stabili colpiti, facilitandoli nella loro opera e assegnando loro dei contributi.

L'articolo 15 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, stabilisce infatti che, ove i proprietari non intendano eseguire per proprio conto le riparazioni ai fini della risoluzione del problema dei senza tetto, le riparazioni stesse possono essere eseguite direttamente dal genio civile, restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa, come al successivo articolo 40, col quale si pongono a carico dei proprietari i due terzi dell'importo della spesa, risultante dagli atti di contabilità finale, e si dispone che il rimborso sia effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato, poi, è garantito da una ipoteca legale sugli immobili riparati, usandosi — per il recupero — la stessa procedura usata per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'applicazione di tali disposizioni, però, in pratica ha fatto sorgere un gravissimo problema, riguardante la parte più povera dei proprietari di case danneggiate o distrutte da eventi bellici e ricostruite o da ricostruire a cura dello Stato.

Molti di questi proprietari si trovano oggi, o potrebbero trovarsi domani, di fronte alla ingiunzione di pagare rate superiori di gran lunga alle loro possibilità economiche, a titolo di rimborso di spese anticipate dallo Stato. E pertanto si troverebbero davanti al pericolo imminente di vedersi espropriata quella piccola casa che lo Stato sembrava aver sentito il dovere di ricostruire.

Tale conseguenza sarebbe, oltre che assurda, immorale, perché il flagello della guerra, scatenato dalla volontà di pochi, ricade sempre sulle popolazioni innocenti e particolarmente sui più miseri, come e peggio le alluvioni, i terremoti, ecc.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Ora, non è concepibile moralmente, e non è ammissibile che lo Stato, per farsi rimborsare le spese di una entrata, di cui il mancato conseguimento poco inciderebbe sul bilancio statale, porti a termine un procedimento esecutivo, che verrebbe a privare numerose famiglie povere o disagiate dell'unica loro ricchezza costituita dalla casa di abitazione.

Secondo noi, quindi, si dovrebbe abbuonare a tali poveri le somme che essi dovrebbero rimborsare. Ma poiché tale abbuono costituisce la concessione di un diritto, anzi di un privilegio, è necessario fissare esatti criteri discriminanti per stabilire chi debba, in realtà, ritenersi povero, non in senso assoluto ma soltanto relativo, riferito ai fini che la legge si propone di raggiungere.

Tali criteri di discriminazione, il più possibile esatti e di facile accertamento, sono fissati in un articolo aggiuntivo della presente proposta di legge, con il quale si stabilisce: 1°) che la casa riparata o ricostruita deve essere destinata ad abitazione della famiglia del proprietario, il quale a tal uopo non disponga di altri edifici idonei o sufficienti; 2°) che la casa stessa sia composta di non più di quattro vani abitabili, oltre le appartenenze e i servizi; 3°) che la famiglia del proprietario non goda complessivamente di un reddito superiore a quello minimo stabilito dalla legge per il pagamento dell'imposta complementare sui redditi.

Poiché tale imposta colpisce non già un determinato reddito reale, ma il complesso dei redditi, essa è indice economico reale delle condizioni della famiglia.

Ora, noi sappiamo che il pagamento della imposta complementare dà un indizio facile e più di ogni altro esatto delle possibilità o meno della famiglia di rimborsare allo Stato le spese da esso anticipate per la ricostruzione o riparazione dei danni causati da eventi bellici.

D'altra parte, è anche necessario stabilire i caratteri della casa medesima, da cui possa arguirsi che essa non costituisce di per se stessa una manifestazione di ricchezza, ma unicamente abitazione per uso familiare. Ove concorrano le circostanze espresse dall'articolo aggiuntivo sottoposto all'Assemblea, è evidente che lo Stato avrà il dovere di procedere a proprie spese ai lavori di riparazione e ricostruzione delle case distrutte o danneggiate e di non imporre un onere insopportabile ai disgraziati proprietari che non vollero né determinarono l'evento bellico.

Per tutto quanto esposto chiedo che l'Assemblea voglia prendere in considerazione la mia proposta di legge. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Natali Ada.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge Federici Maria ed altri: Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. (995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Federici Maria ed altri: Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza.

L'Assemblea nell'ultima seduta in cui ci siamo occupati di questa proposta di legge ha deliberato il passaggio agli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Presso ogni tribunale è costituito un Comitato di vigilanza per la stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. Sono considerati destinati ai fanciulli o agli adolescenti gli stampati e le pubblicazioni che per il loro contenuto, il loro oggetto, e le loro caratteristiche grafiche, appaiano rivolte agli stessi, anche se non esclusivamente.

« Il Comitato è nominato con decreto del presidente del Tribunale ed è composto:

a) del procuratore della Repubblica, o di un magistrato del pubblico ministero da lui designato, che lo presiede;

b) di un padre e di una madre di famiglia designati dal Consiglio comunale del luogo ove risiede il Tribunale;

c) di due insegnanti delle scuole medie, di cui uno di scuola statale, designati dal provveditore agli studi;

d) di due insegnanti delle scuole elementari, di cui uno di scuola statale, designati dal provveditore agli studi;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

e) di un medico designato dall'Ordine dei medici;

f) di un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

g) di un giornalista, designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

h) dal sindaco del comune in cui ha sede il Tribunale, o di un consigliere comunale da lui designato.

BONTADE MARGHERITA. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONTADE MARGHERITA. Nel primo articolo di questa proposta di legge è indicato l'organo periferico a cui è affidata la vigilanza sulla stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza: un comitato che dovrà portare il proprio esame anche su quella stampa che è indicata dalle lettere a) e b) dell'articolo 9 della proposta stessa e con speciale riguardo alla piccola stampa periodica, che è numerosissima. Alla composizione di questo comitato io propongo delle modifiche con i miei emendamenti alle lettere b) ed h) del secondo comma; e nel corso di questo mio brevissimo intervento ne darò le ragioni. È giusto che in questo comitato siano con prevalenza rappresentati tutti quegli organi o persone che curano l'infanzia e l'adolescenza, con esclusione di qualsiasi organo di natura politica che pedagogicamente non ha nessuna funzione. Noi ci preoccupiamo d'un problema educativo in cui è interessata soprattutto la famiglia, della quale il fanciullo fa parte. Ed ecco il motivo del mio primo emendamento, quello di elevare la rappresentanza delle mamme in seno al comitato, portandola da una a due, in quanto noi riteniamo che le mamme siano le più interessate in questo problema, le più adatte a conoscere le esigenze dell'infanzia, perché vivono a maggior contatto con i figli e quindi hanno maggiore possibilità di controllare gli effetti della stampa sull'adolescenza e sanno meglio valutare l'opportunità o meno d'una pubblicazione.

L'azione di vigilanza e di controllo di questo comitato supplisce all'inerzia e alla incompetenza delle famiglie, la cui vigilanza finora — dobbiamo dirlo, onorevoli colleghi — è stata quasi assente, o non manifesta: e quindi, agendo prima della pubblicazione, previene il reato contro la morale e ne rende più facile e pronta la repressione.

Riconosco che c'è una certa verità nell'affermazione della minoranza: applicate la legge e troverete il rimedio. Certo, la legge esistente non difetta di formulazioni né

mancano le sanzioni, ma dobbiamo convenire che vi è stata noncuranza da parte degli organi che avrebbero dovuto applicarla. Ed allora questo comitato è il rimedio nuovo che non contrasta con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione, là dove la Costituzione stessa segna limiti alla libertà di stampa.

Questo rimedio, onorevoli colleghi, la legge lo affida anche alla donna-madre ricercata fra quella di provata moralità. Essa, quale membro del comitato giudicante, è chiamata ad impedire tutte quelle pubblicazioni che eccitano deplorabili passioni in coscienze non ancora formate; essa è chiamata a impedire quelle pubblicazioni che fanno credere possibili e da perseguire successi non fondati sul lavoro e sulla rinuncia.

I genitori chiamati a far parte del comitato non dovrebbero essere eletti dal consiglio comunale, bensì scelti dal presidente del comitato, che è un magistrato, sia perché il presidente del tribunale ha maggiori possibilità di scelta in base agli elenchi che possiede di persone qualificate, sia perché più estesa è la sua autorità su tutta la circoscrizione del tribunale nel quale sono compresi diversi comuni, e sia anche perché noi lo consideriamo al di fuori da ogni fazione e influenza politica, così che verrebbe ad evitarsi ogni interferenza di natura politica in un comitato tecnico educativo.

Per queste ultime ragioni, propongo altresì l'esclusione del sindaco dal comitato di vigilanza, anche perché, se il sindaco dovesse rimanere, noi dovremmo chiamare anche quegli altri rappresentanti che curano la famiglia come entità morale e sociale. Per concludere, allora, noi dobbiamo cercare quelli che si occupano soprattutto dell'educazione dell'infanzia, in particolar modo quindi della famiglia, cui incombe, onorevoli colleghi, la responsabilità giuridica della tutela del fanciullo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Targetti, Amadei, Basso, Bernardi, Capacchione, Costa, De Martino Francesco, Guadalupi, Ghislandi, Geraci e Mazzali hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo, da premettere all'articolo 1:

« Nel caso dei delitti contemplati dall'articolo 14 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 7, così come risulta modificato dall'articolo... della presente legge, si può procedere al sequestro delle pubblicazioni, previsto e regolato dall'articolo 21 della Costituzione ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

L'onorevole Targetti ha facoltà di illustrarlo.

TARGETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel mio intervento in sede di discussione generale, cioè nello svolgimento di quell'ordine del giorno per il quale non si sarebbe passati alla discussione degli articoli e che non ebbe esito favorevole nella votazione, io mi astenni espressamente dal fare accenni al contenuto di questo mio emendamento per una certa contraddizione che poteva apparire fra la tesi di non passaggio all'esame degli articoli e la proposta contenuta nel mio emendamento. È per questo che sono costretto ad illustrarlo, sia pure brevemente, in questa sede.

Senza ripetere gli argomenti che furono esposti e che furono opposti dalle varie parti intorno allo spirito informatore della legge, è necessario però richiamarsi a quella che — secondo noi — è la critica fondamentale che si deve fare alla legge, cioè all'articolo 1, che si può dire sostanza e concretizza tutto lo spirito della legge stessa, quando lo si metta in relazione con l'articolo 4.

Come la Camera sa, l'articolo 1 prevede la formazione di quell'organo al quale si dovrebbero affidare poteri di censura preventiva sulle pubblicazioni che sono oggetto della legge in discussione.

Noi abbiamo sostenuto (e ci consentano i nostri contraddittori di dire che tutte le loro considerazioni non dico che non hanno indebolito il nostro convincimento, ma lo hanno rafforzato, come sempre accade quando dagli avversari delle nostre tesi non vengono portati argomenti che possano in qualche modo creare dei dubbi sulla bontà delle tesi stesse); noi siamo convinti — dicevo — che proprio per l'articolo 21 della Costituzione non si possa sottoporre nessun genere di pubblicazioni ad un controllo preventivo, ad una autorizzazione preventiva.

Quando la Camera sarà chiamata ad approvare o a disapprovare il nostro emendamento sostitutivo, vorremmo che seriamente riflettessero su questa circostanza: che, cioè, ammesso il principio della non incostituzionalità della istituzione di una censura preventiva, di un controllo preventivo per questo genere di pubblicazioni, cioè il genere di pubblicazioni previste da questa legge, questo principio non permette di essere disconosciuto quando si tratti di scritti che possano eventualmente avere le stesse caratteristiche degli scritti contemplati da questa legge, anche se non destinati ai fanciulli.

In poche parole, nessuno deve cedere all'illusione (che vorrebbe dire cadere in un errore)

che, approvando la censura prevista da questa legge, la facoltà della censura, del controllo preventivo, resterebbe limitata alle pubblicazioni indirizzate ai fanciulli!

La legge, sì, limita la sua applicazione in questi termini, ma la legge, in quanto afferma la costituzionalità di questo controllo, sia pure per i casi previsti dall'ultima parte dell'articolo 21, viene implicitamente (è fuori discussione!) ad ammettere che domani si possa estendere il controllo preventivo, la censura, anche a pubblicazioni non già dirette a fanciulli, all'infanzia, ma dirette anche ad adulti, qualora in queste pubblicazioni vi siano o si creda di ravvisare gli estremi dei reati di stampa che riguardano appunto le pubblicazioni oggi prese in esame soltanto per i fanciulli.

Questa è per noi una delle ragioni sostanziali e fondamentali che ci portano ad essere risolutamente contrari alla impostazione della questione in questi termini.

D'altra parte, noi vorremmo che la Camera ed anche il Governo non lasciassero passare inosservata la portata della nostra proposta, la quale fa una concessione non piccola, fa una concessione tale in tema di libertà di stampa che, vi confesso, non solo io, che ho con altri colleghi presentato ed ora svolgo questo emendamento, ma anche molti egregi colleghi di questo ed anche di altri settori della Camera, e molti giornalisti e giuristi si sono manifestati un po' titubanti circa l'opportunità di venire a rompere il principio dell'assoluta libertà di stampa (perché in qualche modo si viene un po' ad incrinare), stabilendo quello che è disposto dal nostro emendamento.

Onorevoli colleghi, si è detto che si era tutti d'accordo sulla necessità di fare qualcosa in difesa dell'infanzia, qualcosa per mettere un freno a queste pubblicazioni che soddisfano interessi egoistici, avidità di lucro di chi a queste pubblicazioni si dedica, e rappresentano certamente un pericolo, maggiore o minore (è questione di apprezzamento) per l'educazione dell'infanzia. Non allarghiamo i termini della questione, perché, allargandoli, nascerebbero delle divergenze. Alcuni possono attribuire ad una circostanza un'influenza maggiore di quella da altri ammessa. Non entriamo in questo campo. Prendiamo atto che siamo tutti d'accordo nel ritenere che questa stampa esercita una malefica influenza sull'infanzia, e d'accordo anche sulla necessità di fare tutto il possibile per diminuire questa azione deleteria. Noi siamo i primi a riconoscere che non è stato fatto in questo senso neppure quello che la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

vigente legislazione avrebbe permesso di fare. Questo è un lamento che noi dobbiamo muovere. Non per autocitarci, ma ricorderò a me stesso che abbiamo sempre unito alla esaltazione della funzione della magistratura, al riconoscimento dei diritti del magistrato la più ampia libertà di critica sull'opera della magistratura, nella convinzione che è soltanto così che si fa il vantaggio dell'istituto che ci sta tanto a cuore.

Vi è un articolo della legge sulla stampa, mi pare l'articolo 14, che avrebbe dato modo all'autorità giudiziaria di prendere dei provvedimenti, capaci di risultati notevoli. Noi non saremmo di quelli che danno un eccessivo valore all'efficacia della legge penale nella azione di prevenzione, perché vi sono tanti reati commessi per dei motivi sui quali la minaccia penale esercita una influenza relativa, o non la esercita affatto. Ma qui si tratta di reati commessi per scopi di lucro. Il motivo determinante di questa stampa pornografica è questo. L'editore che si guarderebbe bene dallo stampare un'opera letteraria, scientifica che farebbe onore a lui e alla sua arte, perché turbato dalla paura di non fare una buona speculazione commerciale, si dà alle pubblicazioni offensive del pudore, pornografiche, a volte anche oscene, perché sa di poter contare su guadagni sicuri, quanto illeciti. Su reati commessi per moventi di questo genere la pena esercita un'efficacia intimidatrice che certamente non esercita su reati passionali, su reati di tutt'altra natura. Quindi, siamo convinti che se la magistratura non avesse messo a dormire l'articolo 14 della legge sulla stampa, avrebbe esercitato una notevole azione. Invece, in mezzo a tante e tante pubblicazioni, meritevoli di persecuzione giudiziaria, i procedimenti sono stati ben rari, mentre si è visto, qualche volta, esercitare l'azione penale contro pubblicazioni che meno lo meritavano perché non si rivolgevano all'infanzia ed erano animate da intendimenti di arte.

È per questo che noi diciamo che, se si riconosce che vi è stata questa specie di inattività da parte dell'autorità giudiziaria a questo riguardo, si può andare incontro al desiderio della maggioranza, al desiderio del Governo, ma procedendo nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Si può stabilire che nei casi dei delitti contemplati dall'articolo 14 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 7, quale potrà essere modificato lungo il corso di questa discussione, si possa procedere al sequestro delle pubblicazioni, previsto e regolato dall'articolo 21 della Costitu-

zione. Quest'articolo, mentre afferma che la stampa non può essere soggetta né ad autorizzazione né a censura, ammette che si possa procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, continua l'articolo, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente darne notizia all'autorità giudiziaria.

Qui si ha un immediato provvedimento che toglie di circolazione la pubblicazione incriminabile. Se questo atto è stato un abuso, un arbitrio od è frutto di un errato apprezzamento, sarà bene che l'autorità giudiziaria ne faccia subito cessare l'efficacia. Al contrario, se sarà stato un atto compiuto secondo legge e ispirato proprio alla difesa di quei diritti la cui tutela sta a cuore a tutti noi, continuerà ad avere tutti i suoi effetti, attraverso la convalida dell'autorità giudiziaria.

Per assicurare a questa norma una più sollecita applicazione, per evitare casi di evasioni, la costituzione di un comitato di vigilanza che segnali i casi in cui si debba procedere immediatamente, da parte della polizia giudiziaria, al sequestro della pubblicazione da incriminarsi, potrà essere opportuna e riuscire molto utile.

In questo modo, onorevoli colleghi, voi verreste a creare un istituto che non va contro alcuna norma costituzionale. Si tratta di un organo che vigila su queste pubblicazioni e che, non appena ha cognizione di una pubblicazione che ritiene possa ledere i diritti alla difesa della propria innocenza che ha l'infanzia, interviene e fa agire la polizia giudiziaria per un immediato sequestro.

Questo nuovo ente andrebbe immune da tutte quelle critiche che anche insigni magistrati e giuristi non hanno risparmiato a quel comitato di vigilanza proposto dalla legge in discussione che è stato qualificato una aberrazione giuridica, un'aberrazione costituzionale. È certo che di simili organi non ci sono esempi! La sentenza di un pretore, anche nelle cause di minor importanza, non diventa esecutiva se non ha avuto il crisma del tribunale e della Cassazione. Ebbene, questo comitato di vigilanza che non è un organo giudiziario, che è composto non di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

magistrati, ma nel modo più eterogeneo e più curioso, emette giudizi di immediata esecuzione. Non reprime un fatto vietato, un'infrazione di legge con una sentenza immediatamente esecutiva, ma impedisce che si compia un atto su cui soltanto l'autorità giudiziaria sarebbe competente ad emettere un giudizio definitivo.

È per queste ragioni, succintamente esposte, che raccomandiamo all'approvazione della Camera questo nostro articolo, che non va contro, come è stato detto, agli scopi che la legge si propone ma, anzi, provvede a raggiungerli, senza offesa né per la libertà di stampa né per la Costituzione che la vuole tutelata.

Se questo articolo evita l'applicazione della censura, o dell'autorizzazione preventiva non ammessa dalla Costituzione, assicura una vigilanza assidua sulle pubblicazioni di cui ci occupiamo, una vigilanza che renderà possibile di arrestare immediatamente il corso di una pubblicazione nociva all'educazione dell'infanzia. (*Applausi*).

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. A me pare che, siccome l'emendamento Targetti non investe sostanzialmente l'articolo 1, ma è un emendamento con cui si chiede l'aggiunta di un articolo preventivo, che potrebbe anche diventare l'articolo 1 (e di conseguenza l'attuale articolo 1 diventerebbe articolo 2), e siccome sull'emendamento Targetti si è chiesto l'appello nominale, che si debba subito procedere alla votazione di questo emendamento.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Io credo che vi siano ragioni di principio e ragioni di opportunità che consigliano di non procedere alla votazione di questo articolo separatamente.

Che questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Targetti possa essere considerato come un articolo a sé, può anche esser vero, ma formalmente mi pare che costituisca un emendamento all'articolo 1 della legge e quindi nella votazione non debba essere separato dagli altri emendamenti relativi all'articolo 1.

D'altra parte, poiché si era proposto che di questa legge noi ci occupassimo soltanto per una parte della seduta, penso che potrebbero essere intanto illustrati gli emendamenti all'articolo 1, e che poi si dovrebbe passare al successivo punto dell'ordine del giorno.

MARTUSCELLI. Sta bene. Non insisto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vigorelli, Arata, Zagari, Mondolfo, Bertinelli, Cavinato,

Matteotti Carlo, Bonfantini, Cornia Calamandrei hanno proposto di sostituire l'articolo 1 col seguente:

« È istituita presso ogni Corte di appello della Repubblica una Commissione speciale con la funzione di vigilare sulle pubblicazioni destinate alla fanciullezza o all'adolescenza; tale Commissione è presieduta dal procuratore generale o da un magistrato del pubblico ministero da lui delegato, ed è composta da un padre e da una madre di famiglia designati dal Consiglio comunale del comune in cui ha sede la Corte d'appello, di due insegnanti statali, uno appartenente alla scuola media e uno alle scuole elementari, designati dal Provveditore agli studi; infine di un giornalista designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana ».

ARATA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentita una osservazione preliminare.

Quando, a metà dicembre, il nostro gruppo presentò l'ordine del giorno Vigorelli, con il quale si chiedeva la rimessione della proposta di legge alla Commissione competente, venne obiettato che ciò avrebbe comportato un ritardo di un paio di mesi o forse più, vale a dire di quel paio di mesi che era previsto, come termine, nell'ordine del giorno stesso; ciò che, si obiettava, l'urgenza di approvare la proposta di legge non rendeva possibile.

Rilevo che, in oggi, noi discutiamo a quasi tre mesi da allora. Mi si permetta allora di osservare come bene avrebbe fatto la Camera ad accogliere il nostro ordine del giorno; il quale, tra l'altro, avrebbe forse permesso di raggiungere, in sede di Commissione, un accordo; comunque, avrebbe permesso di portare all'Assemblea una proposta di legge più elaborata e matura per la discussione.

Vorrei, in secondo luogo, eliminare una impressione, direi meglio vorrei correggere un giudizio che ho visto prospettare in questa aula, e che vorrebbe adombrare un gratuito sospetto a carico di coloro che non sono favorevoli al principio fondamentale che ispira la proposta di legge, cioè il principio della censura preventiva.

Quasi quasi si è prospettata la posizione di costoro come quella di persone che sono, quanto meno, tiepide, per ciò che riguarda la protezione dell'integrità morale e spirituale dell'infanzia.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Io voglio dire subito, dunque, che coloro che hanno sottoscritto gli emendamenti che ho l'onore di svolgere, non sono meno preoccupati della salute morale dell'infanzia di coloro che hanno presentato la proposta di legge che si sta discutendo. Nessun provvedimento a favore della sanità morale dei bambini, della protezione dell'innocenza dell'infanzia verrà da noi ostacolato, quando sia inquadrato entro la legge.

Vorrei dire di più: essendo io, personalmente, molto rigoroso perché i miei bambini abbiano un'educazione non soltanto etica e spirituale, ma anche religiosa, non posso non essere favorevole, anche in linea generale, all'educazione religiosa dell'infanzia.

Ma qui è in gioco un'altra questione; qui è in gioco il principio della censura preventiva, un principio, cioè, che sarebbe anticostituzionale e pericoloso introdurre nella nostra legislazione.

Nel giugno 1950 io stesso presentai una interrogazione ai ministri della giustizia e dell'interno per la repressione della stampa pornografica proveniente dall'estero. Fui proprio io, se non erro, il primo, in questa legislatura, a preoccuparmi concretamente della repressione della stampa pornografica, onde mi lusingo di avere le qualità e i requisiti per essere creduto quando dico e confermo che noi non siamo meno preoccupati della protezione morale dell'infanzia di quanto lo siano i colleghi di altri settori della Camera.

Ma — ripeto — qui è in gioco un principio di fondamentale importanza, il principio della libertà di stampa che non si concilia con la censura preventiva.

Noi ci poniamo, e poniamo, infatti, all'intelletto e alla coscienza della maggioranza, questa domanda: credete proprio indispensabile che, per raggiungere le finalità che si sono prefissi i presentatori della proposta di legge, debbano essere feriti e violati i principi sanciti nella Costituzione?

Non pensate che sia possibile raggiungere lo stesso risultato rispettando, nel contempo, questi principi fondamentali?

Noi riteniamo di aver risposto a questo quesito in senso affermativo attraverso i nostri emendamenti. Con l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 (debbo accennarvi, anche se non è ancora il momento di parlarne) noi estendiamo il controllo e la vigilanza anche alle pubblicazioni provenienti dall'estero.

Con l'articolo 3 da noi proposto stabiliamo condizioni che costituiscono una vera e

propria attività di prevenzione contro i reati in danno della salute morale dei bambini. Infatti con detto articolo, tra l'altro, si stabilisce l'obbligatorietà di un deposito cauzionale di 100 lire per ogni copia, il che, necessariamente, importerà impegni enormi. La condanna per un reato previsto in questa legge importerà *ipso facto* la confisca di questa cauzione: da ciò si deduce la estrema efficacia di questa disposizione.

E non accenno alle sanzioni gravissime che abbiamo proposto col nostro articolo 5.

Riteniamo, dunque, che le finalità prospettate dai presentatori della proposta di legge siano rispettate in pieno dai nostri emendamenti, i quali hanno il grande merito di salvare il principio che la Costituzione ha stabilito.

L'articolo 21 della Carta costituzionale stabilisce un principio che per noi non può essere derogato senza un gravissimo pericolo: « La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure ». Badate, questa norma è talmente perentoria e drastica che invano si cerca di scalfirla e di inficiarla attraverso il richiamo all'ultimo capoverso dello stesso articolo 21 secondo il quale « La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ».

Siamo d'accordo che la legge può stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni, ma sempre nel quadro della libertà. Infatti, se domani la legge dovesse imporre la censura preventiva per tutta la stampa, in questo modo indubbiamente essa verrebbe a prevenire ad esempio, tutti i reati di diffamazione, ma nel contempo violerebbe la libertà di stampa. Analogamente, se domani la legge imponesse un domicilio coatto a tutti i pregiudicati e a tutte le persone pericolose, essa potrebbe così prevenire forse i quattro quinti dei reati che si consumano in Italia, ma violerebbe la libertà.

Pertanto la legge può stabilire norme di prevenzione dei reati, ma sempre nel quadro delle libertà sancite dalla Costituzione. Ecco perché noi riteniamo di sottoporre con fiducia alla Camera questi nostri emendamenti, che — ripeto ancora una volta — certamente salvano l'esigenza della protezione morale della nostra gioventù, ma salvano anche il principio che la Costituzione ha stabilito e che non si può violare senza un gravissimo pericolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Martuscelli, Ravera Camilla, Iotti Leonilde, Fazio Longo Rosa, Bottonelli, La Marca, Marzi, Grilli,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Bettiol Francesco e Spallone hanno proposto di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Le sezioni del Tribunale per i minorenni sono costituite in comitati di vigilanza sulla stampa destinata all'infanzia o all'adolescenza, per l'esercizio delle mansioni demandate ai comitati della presente legge.

« La sezione destinata per i giudizi dei minorenni della Corte di appello di Roma è costituita in Comitato centrale di vigilanza sulla stampa destinata all'infanzia o all'adolescenza, per l'esercizio delle mansioni ad esso demandate con la presente legge ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARTUSCELLI. Onorevoli colleghi, credo che vi siano alcuni punti da premettere all'esame dettagliato che noi ci accingiamo a fare di questa proposta di legge: alcuni punti che dovrebbero essere ormai pacificamente acclarati. Eppure, nelle ripercussioni di stampa che la discussione di questa proposta di legge ha avuto, negli interventi di alcuni colleghi di questo ramo del Parlamento, si è detto e si dice ancora come l'opposizione non comprenderebbe l'esigenza essenziale di porre un freno al dilagare di una stampa che sempre più tende a corrompere l'infanzia e l'adolescenza.

Ora, a me pare che su questo punto sia opportuna una precisazione definitiva. Come è stato già ripetutamente affermato da molti altri colleghi di questo settore, come si rileva della relazione di minoranza e dai principali interventi delle sinistre nella discussione generale, e come ripeto io ancora una volta, l'opposizione è favorevole all'esame del problema diretto a limitare il dilagare della stampa a « fumetti » di origine americana, che ha certamente un'influenza deleteria sulla formazione delle giovani menti, sia per l'infanzia che per l'adolescenza. Da questo punto di vista vi è accordo. Se la discussione ha assunto aspetti piuttosto animati, se il dissenso assumerà degli aspetti ancora più aspri, ciò è dovuto all'ingiusto ed ingiustificato tentativo, da parte del Governo e dei proponenti della maggioranza, di ricercare i freni al dilagare di questa stampa al di fuori del quadro della legalità della Costituzione, ponendo sul tappeto problemi che sono veramente di enorme portata e che trascendono, certo, quello della stampa per i ragazzi. E, purtroppo, questi problemi posti in tal modo sul tappeto attraverso questa proposta di legge, vengono esaminati — mi si consenta l'espressione, dato che ci

occupiamo di infanzia e di adolescenza — con una leggerezza addirittura infantile. Si parla, come di aspetti secondari, della Costituzione, della libertà di stampa, della censura preventiva, di comitati speciali. Ora noi, invece, dobbiamo esaminare con grande serietà questi problemi, e se ci siamo opposti al passaggio agli articoli di questa proposta di legge, se abbiamo votato il relativo ordine del giorno Targetti, è stato appunto per questa ostinazione (assolutamente ingiustificata a mio avviso) della maggioranza, sostenitrice della proposta di legge, di non voler trovare una via di intesa in questa formulazione semplicissima: risolvere il problema di una migliore tutela morale dell'infanzia e dell'adolescenza senza manomettere le esigenze di gran lunga più importanti (consentitemi di dirlo) delle nostre libertà civiche, delle nostre libertà costituzionali. Per cominciare, si tratta di affidare, così come facciamo col nostro emendamento, alla magistratura e non già a speciali e artificiosi comitati il compito di frenare gli eccessi della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza.

Onorevoli colleghi, l'affermazione fondamentale da cui trae origine e giustificazione questa proposta legislativa, è che la legge attualmente esistente si è rivelata insufficiente a provvedere alle esigenze morali che la progettata riforma vuole raggiungere. Ma io credo che questa sia un'affermazione errata. Non è affatto vero che la legge sia insufficiente: l'articolo 528 del codice penale commina gravi pene, la reclusione fino a tre anni e la multa, per coloro che si rendono responsabili di pubblicazioni e di spettacoli osceni.

L'incriminazione era limitata a questa semplice previsione; ma, successivamente, vi è stata la legge del 1948 sulla stampa, che, con l'articolo 14, ha parificato alle pubblicazioni oscene, agli effetti delle sanzioni comminate dall'articolo 528 del codice penale, anche le pubblicazioni idonee comunque a offendere il senso morale dei fanciulli e degli adolescenti e a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio, nonché, secondo l'ultima parte dell'articolo stesso, le descrizioni o le illustrazioni tali « da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale ».

Volete una formulazione più ampia e più generica di questo precetto punitivo, che consente di applicare le sanzioni a tutti i casi che sono stati qui segnalati e deplorati? Noi concordiamo nel deplorare questi casi, perché effettivamente di incitamenti alla violenza, di esaltazioni del coraggio brutto, di morbosa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

sensualità, è infiorata largamente questa esuberante letteratura per ragazzi: della quale, fra parentesi, non ho compreso esattamente la consistenza, perché nelle diverse note di informazioni più o meno ufficiose si parla talvolta di una complessiva tiratura di 4 milioni e mezzo di esemplari di vario genere ed altre volte, invece, di 5 e di 6 milioni di copie.

Comunque, vorrei domandare ai colleghi della maggioranza e all'onorevole sottosegretario se essi possano sostenere, anche senza ricorrere al parere di un giurista, che vi sia qualcuna di queste deviazioni, che noi deploriamo, che possa sottrarsi alla incriminazione dell'articolo 14 della legge sulla stampa, formulato in maniera così larga da superare addirittura il testo sostitutivo dell'attuale proposta di legge.

Ed allora, se la norma esiste, ed è così ampia, essa potrebbe benissimo funzionare: non si può certo dire che abbiamo una legge insufficiente. Non è la legge che è insufficiente. È vero che, in pratica, la legge non è applicata...

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Quindi è inefficiente.

MARTUSCELLI. ... ma l'inefficienza non è della legge, bensì degli organi, nel senso che l'applicazione dell'articolo 14 — che commina le pene dell'articolo 528 del codice penale a coloro che si rendono responsabili di reati contro la formazione morale dell'infanzia e della adolescenza — è rimessa alla magistratura ordinaria, con le norme di rito vigenti per la punizione dei comuni reati. Ciò significa che la magistratura ordinaria, e più precisamente gli organi del pubblico ministero, dovrebbero teoricamente, non ricevendo segnalazioni, leggere tutta la vastissima letteratura della stampa per ragazzi (ed anzi, in pratica, tutta la stampa esistente), per poter procedere così di ufficio per quei fatti ritenuti costituenti reato. È evidente l'impossibilità di una simile fatica.

Ora, se la legge è inefficiente per questo motivo, cioè per la impossibilità pratica di un tale lavoro da parte della magistratura, appare chiaro che si potrebbe rimediare all'inconveniente in due diversi modi.

Il primo è di una estrema semplicità; basta costituire nell'ambito dell'amministrazione attiva un qualsiasi organismo il quale, senza alcuna potestà giurisdizionale, abbia il compito di fare delle segnalazioni. Questo è un rimedio di estrema semplicità, perché trattandosi di reati perseguibili di ufficio, senza bisogno cioè di alcuna querela di parte, così come io, da cittadino qualsiasi, posso

denunciare al procuratore della Repubblica che in un determinato giornale, pubblicazione a stampa o albo, vi sono dei disegni offensivi per la pubblica morale e simili, a maggior ragione potrà farlo, all'ombra di quel ministero che fu già della cultura popolare, un funzionario (o due funzionari o una commissione) appositamente adibito a segnalazioni di questo genere; e su di esse i magistrati provvederanno per quanto riguarda il sequestro ai sensi della Costituzione, e per quanto riguarda il procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge sulla stampa, in relazione all'articolo 528 del codice penale. Ma se voi volete addirittura (in luogo di un provvedimento così semplice, direi di carattere puramente amministrativo, che renderebbe ugualmente efficiente quella legge che già esiste col farla applicare nella pratica) un cambiamento dell'organo destinato a giudicare queste pubblicazioni, resta il secondo rimedio, che è quello suggerito dal mio emendamento. Tutto ciò non ha ancora nulla a vedere con la censura preventiva, con questa macchia che voi volete imprimere sulla Costituzione, affermando erroneamente che la Costituzione stessa consentirebbe di applicarla e diffamando così lo stesso carattere democratico della nostra Costituzione. Per la censura preventiva noi abbiamo presentato un emendamento in relazione all'articolo 3; ma è evidente che in questa sede occorre farvi un accenno a fine di coordinamento. E l'accenno può essere limitato alla considerazione che più gravi sono le limitazioni alla libertà di stampa proposte col provvedimento legislativo in discussione (e la censura preventiva è la più grave di tutte) e più si accentua l'esigenza della garanzia che il pericolo di abusi sia attenuato con la creazione di organi di applicazione il più competenti ed imparziali possibili, quali cioè, nel caso nostro, possono essere soltanto organi della magistratura ordinaria.

Se, inoltre, viene prospettata anche la esigenza di un procedimento energico e rapido contro le pubblicazioni corruttrici, come può rispondere a tale esigenza una simile proposta di legge? Voi ci proponete un faraginoso comitato in cui vi sono elementi d'ogni genere, stranissime categorie come « padri e madri di famiglia » (che non sono, poi, una categoria, perché in tutte le categorie vi è ogni varietà di stato civile); e questo comitato, dove sono funzionari, medici, insegnanti dovrebbe nientemeno esercitare questa vigilanza che oggi la magistratura non esercita, e autorizzare o meno le pubblica-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

zioni. Io non so, poi, se voi vi rendiate conto che questo comitato non è puramente amministrativo, ma è un comitato che ha funzioni, sia pure indirette, di carattere giurisdizionale; e se ha funzioni di carattere giurisdizionale, non ho bisogno di ricordare che esso costituisce un tristo ritorno a quei giudici speciali vietati *expressis verbis* dalla nostra Costituzione, il cui articolo 102 dice: « La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, ecc. ».

Voi, invece, proponete che questo vasto ed ibrido comitato venga istituito presso il tribunale per giudicare se la stampa, che deve essere presentata in bozza, sia da autorizzarsi o da vietarsi preventivamente. Orbene, all'obiezione che si tratti di un semplice comitato amministrativo, e che quindi la sua istituzione non contrasti con la nostra Costituzione, risponderò con due osservazioni.

Quando questo comitato, esaminate le bozze di una determinata pubblicazione, la autorizza, pensate voi che il magistrato possa poi procedere, nei confronti di questa pubblicazione stessa? In altri termini, è ammissibile un eventuale procedimento penale nei confronti di una pubblicazione, quando questa sia stata autorizzata dal comitato?

Io credo che non vi sia bisogno di essere giuristi per ritenere che il visto di liceità conferito dal comitato è anche una patente di impunità che esclude ogni procedimento penale; per cui il giudizio del comitato, sostanzialmente, si sovrappone e si antepone a quello del magistrato, rendendo non perseguibili i reati commessi — secondo l'apprezzamento del competente magistrato — a mezzo di una stampa munita dell'autorizzazione del comitato di vigilanza. Questa prima osservazione conferma che il comitato di vigilanza è un organo giurisdizionale vero e proprio. Ma, in secondo luogo, va rilevato che questo organo, secondo il progetto, è istituito presso il tribunale e che sulle sue decisioni il tribunale stesso giudica in sede di appello: ora, come è possibile che il tribunale possa riesaminare in sede di appello i giudizi d'un organo che non sia giurisdizionale? Se ciò è stato previsto, è perché i redattori del progetto in discussione si sono resi conto del carattere giurisdizionale di

questo organo, bene apparente nella portata delle sue decisioni che abbiamo or ora considerata.

Appare chiaro, così, che ancora una volta la Costituzione viene in questo modo ad essere violata; e se, sia nella situazione di organi di vigilanza che in tutte le altre formule dei successivi articoli, noi cercheremo di venirvi incontro per ciò che riguarda le esigenze di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, è chiaro, nello stesso tempo, che non possiamo piegarci a queste gravi e grossolane violazioni e che cercheremo di difendere le conquiste raggiunte con la nostra Costituzione.

La proposta di legge, nella sua formula attuale, si presta all'introduzione dei più gravi abusi: noi avremmo comitati destinati ad essere strumenti di un determinato regime — che potrebbe essere democristiano, come potrebbe non esserlo — contro pubblicazioni aventi scopi educativi, istruttivi o di formazione politica, ed a tutto vantaggio, invece delle pubblicazioni moralmente repressibili, cui vien fornita una pericolosa arma per sottrarsi al giudizio ordinario del magistrato penale. Ed ecco perché noi vi diciamo, richiamandovi all'osservanza della nostra Costituzione, che se proprio questi organi devono essere costituiti, essi non possono esserlo se non in seno alla magistratura.

Con l'emendamento sostitutivo proposto crediamo di esser tornati sulla strada giusta per la formazione di adatti comitati di vigilanza; crediamo che si eviti il pericolo di abusi, affidando alla magistratura una mansione di emergenza, comunque delicatissima, ed a nostro avviso anche di carattere giurisdizionale.

Con ciò, inoltre, ci sembra anche adeguatamente scongiurata l'inefficienza degli organi di vigilanza. Questa vigilanza non poteva essere esercitata dalla magistratura ordinaria chiamata sinora a tale funzione (o non chiamata, perché abbiamo visto che ragione fondamentale della inefficienza della legge è la mancanza delle segnalazioni) perché essa non dava garanzia di certezza e rapidità di lavoro. Quella garanzia che la magistratura ordinaria non vi dà, perché dovrebbe rientrare questo nell'ambito del suo ordinario ed eccessivo lavoro (talora più pressante, come l'esame della posizione dei detenuti), quella garanzia che la magistratura ordinaria non vi dà anche per quanto riguarda la capacità tecnica, con riguardo alla psicologia del fanciullo, quella garanzia non mancherà certo da parte dell'organo previsto nella formula del mio emendamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Che cos'è infatti il tribunale per minorenni? Non ho bisogno di spiegarlo. Vi è una legge del 20 luglio 1934 che istituisce questo tribunale per giudicare dei reati addebitati ai minori degli anni diciotto. Questo tribunale, secondo l'articolo 2 dell'originario decreto legislativo, modificato con decreto legislativo 15 novembre 1938, n. 802, è così composto: un consigliere di corte d'appello, presidente, un giudice, e (terzo componente) un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia. Questo sembra fatto apposta per il nostro caso, onorevoli colleghi! Abbiamo qui un esperto, il quale, potendo esser scelto fra i cultori di psichiatria e di pedagogia, evidentemente potrà anche esaminare il problema dal punto di vista della psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza e, quindi, dell'influenza che su di essa potrebbero avere certe pubblicazioni; e in conseguenza giudicare se esse rientrino o meno nell'articolo 14 della legge del 1948 o in queste disposizioni più energiche che si vogliono introdurre con questa proposta di legge.

Lo stesso dicasi per la corte d'appello: essa, analogamente, è composta di magistrati e di esperti. Abbiamo, quindi, una magistratura regolare, espressamente destinata all'esame delle azioni e della psicologia dei minorenni. Costituendo il tribunale dei minorenni in comitato di vigilanza sulla stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza, investendo un organo giurisdizionale di una specifica responsabilità, scegliendo l'organo più adatto in relazione alla necessaria competenza, riteniamo di aver proposto la più seria e ragionevole delle soluzioni.

I tribunali che si occupano specificamente, sia pure ad altri fini, della psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza vi sono: se, rimanendo nell'ambito della Costituzione, affidiamo ad essi la vigilanza sulla stampa per l'infanzia e l'adolescenza, li investiamo di una responsabilità che essi non potranno non sentire e come magistrati e come componenti di quella particolare magistratura.

Quale che possa essere, pertanto, la disciplina di questa vigilanza e la sorte degli emendamenti alle successive norme di questa proposta di legge, non mi sembra possibile che si possa rifiutare una soluzione così logica e ragionevole, preferendo a un organo regolare della magistratura un ibrido e pletorico comitato speciale, foriero di prevedibili abusi e di caotica incapacità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palazzolo e Perrone Capano hanno proposto di sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1.

All'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il comma seguente:

« Inoltre, ed in ogni caso se si tratta di stampa periodica, deve ordinarsi la sospensione da uno a sei mesi ed il sequestro delle copie diffuse; ed il sequestro se si tratta di stampa non periodica ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente articolo 14-bis:

« È istituito in ogni sede di Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello il « Magistrato per la stampa dei ragazzi » con il compito esclusivo di vigilare sulle pubblicazioni di cui all'articolo precedente, promuovendo l'azione penale contro i trasgressori e adottando immediatamente i provvedimenti di sospensione e di sequestro. Contro questi provvedimenti è ammesso ricorso al tribunale penale, che deciderà in Camera di consiglio.

Non essendo presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Moro Aldo e Scaglia hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: anche se non esclusivamente.

Al secondo comma, alla lettera c), sostituire le parole: di due insegnanti delle scuole medie, di cui uno di scuola statale *con le altre:* di tre insegnanti delle scuole medie, di cui uno di scuola non statale;

alla lettera d), sostituire le parole: di cui uno di scuola statale, *con le parole:* di cui uno di scuola non statale.

Al secondo comma, sopprimere la lettera h).

L'onorevole Aldo Moro ha facoltà di svolgerli.

MORO ALDO. Nell'articolo 1 è detto che stampa destinata ai fanciulli o agli adolescenti è quella che appare rivolta agli stessi, anche se non esclusivamente. Chiediamo che le parole « anche se non esclusivamente » siano soppresse, nel timore che, lasciando ferma una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

indicazione di questo genere, si possa aprire la via a qualche abuso. Il criterio della non esclusività è molto elastico e ciò potrebbe indurre a ritenere necessaria la soggezione alla disciplina prevista dalla legge anche della stampa in genere, quando abbia appena un accenno, una vignetta che riguardino i fanciulli. Ritengo, invece, che il criterio della non esclusività sia implicito nella stessa pura e semplice definizione di stampa destinata all'infanzia.

Quindi un giornale il quale sistematicamente dedicasse una pagina, per esempio, ad illustrazioni o ad altra materia riguardante l'infanzia, non potrebbe sottrarsi alla disciplina, già solo per la definizione contenuta nell'articolo 1.

Con l'altro emendamento al secondo comma chiedevamo che uno degli insegnanti chiamati a far parte del comitato dovesse rappresentare la scuola non statale. Meglio riflettendo, per non determinare una situazione d'imbarazzo nella determinazione, per così dire, di una specie di percentuale di rappresentanza della scuola statale e non statale, proponiamo che si tolga ogni accenno all'appartenenza degli insegnanti alla scuola statale o non statale, ritenendo che tutti gli insegnanti siano rappresentanti della scuola italiana e che la scelta di essi, nell'uno e nell'altro ramo di scuola, debba essere lasciata alla prudente discrezione dei provveditori agli studi, i quali designano gli insegnanti stessi tenendo conto della consistenza dei due tipi di scuola nelle singole province.

Chiediamo, poi, di sopprimere la lettera *h*) che sancisce l'appartenenza al comitato del sindaco del comune, in quanto ritengo che il sindaco non possa dedicare la sua attività ad opera così continua qual'è quella dei comitati di vigilanza. Del resto, il sindaco è rappresentato già dal padre e dalla madre di famiglia designati dal consiglio comunale. Quindi il consiglio comunale, nella sua consistenza, per così dire ideologica e politica, è adeguatamente rappresentato. Non si vede la necessità che del comitato faccia parte il sindaco, il quale, ovviamente, non potrà mai partecipare alle sedute.

Presentazione di un disegno di legge.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della difesa, il disegno di legge:

« Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano ».

PRESIDENTE. Dò atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione della proposta di legge sul controllo della stampa destinata all'infanzia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caronia e Fanelli propongono di aggiungere al secondo comma, lettera *e*), dopo la parola: « medico » la qualifica: « pediatra », e, dopo la lettera *e*), di aggiungere la seguente: « e-bis) di un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

L'onorevole Caronia ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CARONIA. Nel caso in cui venga formata la commissione di cui all'articolo 1, propongo che la formazione di essa venga completata con una piccola aggiunta alla lettera *e*), specificando la qualifica del medico designato dall'Ordine dei medici. Pertanto propongo di aggiungere la parola « pediatra » dopo la parola « medico ». Dovendo infatti comprendere nella commissione un medico, credo sia da preferire chi allo studio del bambino si è dedicato. Non occorre spendere molte parole per dimostrare l'opportunità della specificazione proposta.

Propongo inoltre l'inclusione di un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Probabilmente, in proposito, si è incorsi in una dimenticanza: l'Opera è l'ente più qualificato per intervenire in materia. Tutti conoscono l'importanza dell'Opera, alla quale non è soltanto devoluta l'assistenza igienico-sanitaria, ma anche l'assistenza morale, come il suo stesso statuto specifica. Al comma quarto dell'articolo 4 dello statuto dell'Opera si legge infatti che essa « invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunità, la riforma di tali

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

disposizioni ». All'articolo 5 è detto, poi, che l'Opera è investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia, e nell'esercizio di tale potere ha la facoltà di provocare provvedimenti dalle competenti autorità governative.

L'Opera si estende in tutto il paese e ha i suoi organi in tutti i centri, grandi e piccoli della nazione. Non mi pare vi sia dubbio sull'opportunità del suo intervento nel comitato in parola, nel caso tale comitato si formi. Propongo quindi formalmente di aggiungere, dopo la lettera e), il seguente alinea: di un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Credo che la Camera non avrà alcuna difficoltà ad accettare questo nostro emendamento, il quale viene ad integrare con un elemento utile la commissione, ai fini del migliore espletamento del suo delicato compito.

PRESIDENTE. Segue un emendamento degli onorevoli Meda e Marconi tendente ad aggiungere al secondo comma il seguente alinea: « i) di un sacerdote designato dall'ordinario delle diocesi nella cui giurisdizione ha sede il tribunale ». Poiché i proponenti non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Segue l'articolo aggiuntivo 1-bis proposto dagli onorevoli Targetti, Amadei, Basso, Bernardi, Capacchione, Costa, De Martino Francesco, Guadalupi, Ghislandi, Geraci e Mazzali:

« Il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo, ha il compito di segnalare alla autorità competente i casi nei quali, ricorrendo gli estremi dell'articolo 14 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 7, modificato dall'articolo . . . della presente legge, ritiene si debba procedere al sequestro nelle forme e con le modalità di cui al comma quarto dell'articolo 21 della Costituzione ».

Non essendo presente alcuno dei proponenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Essendo così esaurito lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 1, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica. (2346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento di ruoli, quadri orga-

nici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica.

Nella seduta del 13 febbraio fu chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. Le critiche mosse dall'opposizione al disegno di legge trovano in parte riscontro nella mia relazione scritta, inquantochè, mancando una relazione di minoranza, avevo ritenuto mio dovere esprimere l'opinione di tutti i componenti la Commissione, compresi quelli della minoranza. Le critiche riguardano, in primo luogo, l'introduzione di un nuovo ruolo, il ruolo speciale naviganti. Nella relazione, mentre si accenna a riserve che senza dubbio devono essere fatte nei confronti di questo nuovo ruolo, tuttavia si fa anche presente come esso sia opportuno e come gran parte degli inconvenienti temuti possano essere eliminati, grazie a successivi articoli che sono stati, appunto, predisposti a questo scopo.

Vi sono anche osservazioni di carattere formale che possono essere rivolte alla legge di cui ci occupiamo.

Una prima osservazione potrebbe riguardare, proprio dal punto di vista tecnico, la formulazione degli articoli. Ad esempio, se si esaminano alcuni articoli, si nota come in essi siano contenute disposizioni essenzialmente di carattere regolamentare. Così, ad esempio, nell'articolo 3 sono elencate le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale, disposizioni che, evidentemente, avrebbero potuto trovar luogo in un regolamento piuttosto che in un disegno di legge.

Sempre dal punto di vista formale, altre considerazioni potrebbero indurre e suggerire che in avvenire non si adoperino espressioni come quella dell'articolo 7 in cui è detto che l'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è « abrogato e sostituito dal seguente ».

Il fatto delle « successive modificazioni » che vengono abrogate non è molto corretto dal punto di vista tecnico, come non sembra opportuno affermare « è abrogato e sostituito dal seguente », duplicato, questo, che potrebbe essere messo da parte.

Ma queste sono considerazioni di carattere prevalentemente tecnico-giuridico, e siccome anche in passato vi sono precedenti di disposizioni dello stesso genere, così le osservazioni del relatore hanno valore soltanto per l'av-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

venire e non possono avere importanza di particolare rilievo rispetto all'attuale disegno di legge.

Le considerazioni svolte dai colleghi della opposizione meritano tuttavia una risposta dal punto di vista di questa legge, e anche da un punto di vista più generale e politico. I colleghi dell'opposizione si sono preoccupati dell'aumento dei ruoli organici e, in particolare, della tendenza a costituire un nuovo complesso di organici tale che, a loro avviso, supererebbe i limiti prescritti dal trattato di pace.

Nella relazione è accennato a nuovi impegni internazionali dell'Italia: ed essi si sono domandati quali siano questi impegni.

Onorevoli colleghi, non è necessario per me richiamare l'attenzione sul fatto che si tratta di impegni sui quali il Parlamento italiano ha espresso la propria opinione. Il Parlamento italiano ha accettato l'esistenza dell'impegno internazionale, ed è, questa, una deliberazione del Parlamento della quale dobbiamo tener conto.

Ci è stato detto che noi dedichiamo tutta la nostra attività, tutti i nostri mezzi alla preparazione del personale, senza preoccuparci della corrispondente preparazione del materiale.

Ora, a nostro avviso, bisogna tener presente che, se non è per noi disonorevole trovarci in difetto per quanto riguarda la produzione del materiale, sarebbe viceversa un vero disonore doverci servire del personale di altre nazioni; senza dubbio, il fatto che aerei stranieri vengono dati ai nostri aviatori non può costituire alcun motivo di rimorso o di rammarico per noi, mentre sarebbe veramente un motivo di rammarico il fatto che non avessimo gli uomini capaci di pilotare questi aerei.

Dal punto di vista politico, mi consentano i colleghi dell'opposizione di rispondere ad essi come, questa volta, sarebbe stato opportuno che avessero modificato, almeno in parte, il loro atteggiamento ostile nei confronti dei disegni di legge relativi ad organici, concernenti il personale militare. Essi, anche questa volta, come per quanto riguardava l'esercito, hanno ritenuto di dover insistere sul punto che noi dedichiamo esclusivamente alle spese militari i fondi reperibili.

Ritengo che essi, più opportunamente, avrebbero dovuto pensare al fatto che le spese per l'aeronautica non rappresentano esclusivamente un vantaggio di carattere puramente militare, puramente difensivo. Noi, a questi scopi difensivi, intendiamo

venga dedicata tutta la disponibilità di bilancio che ci è consentita, ma pur attribuendo a questo problema un valore fondamentale per la difesa della libertà, riteniamo che sarebbe stato opportuno che i colleghi dell'opposizione avessero considerato un altro aspetto, ed avessero tenuto presente che, quando ci occupiamo di dare uno sviluppo ai nostri tecnici dell'aviazione, a coloro i quali dovranno occuparsi di preparare i campi d'aviazione, a coloro i quali dovranno favorire il volo mediante le indicazioni meteorologiche, a coloro che sono adibiti a tutti quei servizi indispensabili per la navigazione aerea, evidentemente non ci occupiamo soltanto della difesa militare, dello sviluppo militare della nostra aviazione, ma poniamo altresì le basi per un ulteriore sviluppo della navigazione aerea civile nel nostro paese.

Ed è appunto per incoraggiare, per favorire questo sviluppo, che noi vediamo ancora con maggior favore questo disegno di legge che non ha — ripeto — vantaggi soltanto dal punto di vista strettamente difensivo e militare, ma ha importanza per quanto riguarda lo sviluppo dell'aviazione civile. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'esposizione del relatore, non mi resta che accennare brevemente al contenuto del disegno di legge e rispondere ad alcuni punti che hanno trovato l'opposizione degli onorevoli Bottonelli e Guadalupi.

Si tratta di un provvedimento di non grande entità sia per l'onere finanziario, sia per quanto riguarda la consistenza stessa dei quadri che vengono riordinati ed adeguati alle odierne necessità. La spesa non deve allarmare nessuno, se si pensi che l'onere normale del personale dell'aeronautica viene aumentato di non più di 700 milioni l'anno, appena quanto costa un quadrimotore!

Non valeva perciò la pena di scomodare in questa discussione, come ha fatto l'onorevole Bottonelli, i principi generali di politica internazionale seguiti dal Governo, per un provvedimento che, nella sua realtà, si riduce a ben poca cosa.

Comunque voglio dire allo stesso onorevole Bottonelli che il Governo non ha predisposto con questo disegno di legge un ordigno macchinoso di guerra, di quelli che potrebbero condurlo, come egli ha minacciato, a piazza Loreto... (*Interruzione del deputato*)

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Bottonelli). Il Governo ha presentato al Parlamento un provvedimento che tende ad adeguare gli organici dell'aeronautica alle esigenze attuali della tecnica ed ai maggiori sviluppi connessi con la nuova progettata struttura di questa nostra forza armata.

Contro questo disegno di legge sono state mosse, in breve, queste obiezioni. Il Governo ha presentato le leggi sugli organici intempestivamente (è stato detto dall'onorevole Guadalupi), in quanto avrebbe dovuto presentare prima gli altri disegni relativi alle leggi fondamentali in materia militare.

Le affermazioni dell'onorevole Guadalupi sono fuori della realtà in quanto le leggi fondamentali alle quali ha accennato sono da tempo all'esame del Parlamento. È al Senato dall'8 agosto 1950 la legge sullo stato giuridico degli ufficiali; ed è al Senato la legge sull'avanzamento dal 22 aprile 1951.

Si chiede la legge sul nuovo ordinamento delle forze armate. Ma è facile rispondere che essa presuppone la risoluzione delle questioni relative alle clausole limitatrici del trattato di pace, questioni che il Governo ha innegabilmente affrontato secondo l'indirizzo, in sostanza, tracciato dallo stesso articolo 46 del trattato di pace, secondo il quale le clausole militari navali ed aeree resteranno in vigore finché non saranno state modificate, in tutto od in parte, mediante accordo tra le potenze alleate o associate, o dopo che l'Italia sia divenuta membro delle Nazioni Unite.

Mi pare che l'opera del Governo sia stata e sia precisamente e decisamente diretta nel duplice senso e di raggiungere accordi con le nazioni alleate ed associate e di chiedere l'ingresso dell'Italia tra le Nazioni Unite; ingresso al quale non si oppongono certo le nazioni occidentali e al quale l'onorevole Bottonelli sa qual'è lo Stato che fino a questo momento ha posto degli ostacoli. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Dicevo perciò che un nuovo ordinamento delle forze armate oggi non potrebbe essere attuato che in rapporto alle limitazioni imposte dal trattato di pace, sì che avrebbe carattere temporaneo e transitorio, mentre è lecito ed opportuno prevedere gli sviluppi futuri delle forze difensive del paese.

Intanto si può cominciare dai quadri per i quali non vi è nel trattato limitazione alcuna. Ed è bene tenerli pronti, i quadri, perché, se per la costruzione dei mezzi e per l'istruzione delle truppe occorre un certo tempo, per la formazione degli ufficiali ne occorre molto di più. Un aereo si costruisce ed una recluta si istruisce in qualche mese, ma un

generale o un colonnello si formano in molti anni.

Sgombrato il terreno dall'argomento pregiudiziale dell'opposizione (avere, cioè, il Governo presentato questo disegno di legge avulso da tutti gli altri di carattere militare), mi soffermerò sulle considerazioni fatte in ordine alle singole innovazioni.

E comincerò dalla richiesta istituzione di un ruolo naviganti speciale. Chi facesse questione di oneri che lo Stato sopporta per le forze armate dovrebbe trovare proprio nella istituzione di questo nuovo ruolo il segno di una preoccupazione di carattere finanziario da parte del Governo. È detto chiaramente nella relazione che, qualora si dovesse estendere a tutti gli ufficiali naviganti la stessa superiore preparazione tecnico-professionale che si richiede per gli ufficiali del ruolo normale, l'onere che deriverebbe dall'attuazione di tale programma sarebbe indubbiamente molto elevato, e che vaste possibilità di impiego esistono che non richiedono un alto livello di cultura tecnico-professionale e rendono perciò consigliabile di disporre di ufficiali non formati attraverso le normali e dispendiose vie di reclutamento. La formazione di un ruolo speciale, che importa il reclutamento di ufficiali attraverso concorsi da attuarsi tra sottufficiali di ruolo e ufficiali di complemento, evita, dunque, la dispendiosa formazione per la via delle accademie e dà nel tempo medesimo la possibilità alle forze armate di disporre di ufficiali, fino ad un certo grado, efficienti, capaci e destinabili a determinati e utili impieghi. L'onorevole Guadalupi ha affermato poi che la istituzione di un ruolo naviganti speciale importerebbe turbamento nelle carriere del ruolo naviganti normale ed ha accennato persino ad una incostituzionalità delle relative norme. Non occorre dire come dal punto di vista della costituzionalità l'obiezione non abbia alcuna ragion d'essere dal momento che viene stabilito che per accedere al ruolo naviganti speciale è necessario sostenere dei concorsi, proprio in conformità dell'articolo 97 della Costituzione, il quale dispone che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si perviene mediante concorsi.

D'altra parte, fra il ruolo naviganti speciale e il ruolo naviganti normale si è costituito, attraverso gli articoli 6 e 14 della legge, quasi un sistema di vasi comunicanti per cui non resta esclusa la possibilità di passare entro certi limiti dal ruolo naviganti speciale al ruolo naviganti normale a domanda quando se ne sia meritevoli, si possegga una certa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

anzianità e si superino determinati esami ed il corso di perfezionamento prescritto per il ruolo normale. Così anche negli anni 1951 e 1952 si può passare dal ruolo naviganti normale al ruolo naviganti speciale purché se ne faccia domanda. Ciò significa che tutti hanno la possibilità di passare da un ruolo all'altro, a domanda, se ne abbiano convenienza e si trovino nelle condizioni previste dalla legge.

La seconda obiezione riguarda il numero di ufficiali superiori e generali, elevato — secondo l'onorevole Guadalupi — rispetto allo scarso numero di ufficiali inferiori e subalterni. È stato chiesto: dove va a finire la figura a piramide che debbono avere gli organici delle forze armate? Questa concezione della piramide mi pare si riporti un po' ai tempi di Giulio Cesare o di Napoleone. Gli oratori dell'opposizione sono giunti persino a calcolare quanti sono gli avieri, quanti i generali, e alla testa di quanti avieri venga a trovarsi un generale. Onorevoli colleghi, questo significa veramente non avere nozione dell'odierna composizione dell'organismo delle forze armate. Infatti vi sono impieghi, soprattutto di ufficiali superiori e generali, cui non corrispondono impieghi di un certo numero di avieri che rappresentino quella larga base numerica alla quale ha accennato l'opposizione. Tali impieghi superiori possono essere ampiamente giustificati sol che si legga l'elenco di funzioni cui sono destinati ufficiali generali e superiori e che ne giustificano il numero richiesto e, d'altra parte, ridotto dal Senato. I generali di squadra aerea in questo momento sono così impiegati: vi sono: un presidente della sezione aeronautica del Consiglio superiore delle forze armate, che deve essere un generale di squadra aerea; un vicepresidente della sezione aeronautica del Consiglio superiore delle forze armate che, per legge, deve essere egualmente un generale di squadra aerea; un generale capo di stato maggiore dell'aeronautica; un segretario generale dell'aeronautica; quattro comandanti di zona aerea territoriale: un comandante delle forze aeree, un comandante della difesa aerea territoriale, un generale ispettore delle scuole e un comandante di scuola di guerra aerea: tutti generali di squadra aerea. Non è necessario che io continui a leggere quali sono gli impieghi dei generali di divisione e di brigata aerea.

BOTTONELLI. Al contrario: è interessante.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per risparmiare tempo tralascio

di leggere questo elenco. Dico soltanto, onorevole Bottonelli, che la concezione dalla quale ella è partito, cioè che il numero dei generali debba porsi in relazione unicamente al numero del personale dipendente, è una concezione da modificarsi in questo senso: che vi è un certo numero di ufficiali generali e superiori il cui impiego non è in rapporto col numero del personale dipendente perché è un impiego a se stante, che si giustifica in relazione a determinate funzioni che vanno affidate ad ufficiali di altissimo grado.

BOTTONELLI. Ma questo avveniva anche in quel biennio 1938-1939 che noi abbiamo preso ad esempio per confrontare le due diverse situazioni.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi lasci finire, onorevole Bottonelli; v'è qualche cosa di più che è bene il Parlamento sappia: vi è la nuova composizione delle basi aeree, che richiede oggi un numero di generali e di ufficiali superiori notevolmente maggiore di quello che non richiedesse nel 1938-39. La tecnica e l'impiego degli aerei dal 1939 ad oggi hanno fatto notevoli progressi. Mentre una volta una base aerea era comandata da un colonnello, oggi è comandata da un generale; mentre in una base aerea una volta vi erano tre o quattro ufficiali superiori, oggi la base aerea esige un impiego di ufficiali superiori non inferiore alle 15, alle 16, alle 17 unità. Basterebbe soltanto questo per comprendere perché negli organici proposti appare maggiore il numero degli ufficiali superiori e ridotto quello degli inferiori. D'altra parte desidero fare una considerazione di carattere generale che valga una volta per tutte: che ragione avrebbe avuto il Governo per creare, non soltanto per oggi ma per il futuro, ufficiali superiori di cui non vi fosse stato bisogno? È stato detto che il Governo sarebbe preoccupato di sistemare ufficiali generali o superiori attualmente in servizio. Osservo che gli organici sono fatti non per oggi soltanto, ma per un periodo, forse, di decenni, comunque indefinito. Sicché una volta stabilito un certo numero di posti di ufficiali generali o superiori, ad essi potranno accedere anche coloro che in questo momento si trovano nei gradi inferiori e che resteranno avvantaggiati dalla possibilità di un più rapido sviluppo della loro carriera.

Non capisco dunque come si possa sostenere, tenuto anche conto dell'interesse del personale, che si sia voluto aumentare il numero degli ufficiali di alto grado per favorire determinate posizioni quando, a parte le esigenze

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

di impiego innanzi accennate, da una dilatazione dei quadri superiori — d'altronde, nella specie, molto modesta — possono trarre giovamento gli ufficiali di ogni grado.

Passo ora alla questione dei limiti di età, limiti di età che sono stati aumentati in relazione a quello che è notoriamente il diverso impiego specialmente degli ufficiali superiori, dovuto anzitutto alle diverse caratteristiche dei mezzi attuali. Oggi è più diffuso l'impiego delle formazioni guidate e comandate elettronicamente da terra, per cui si richiede non tanto agilità e prontezza fisica quanto profonda preparazione culturale e professionale, esperienza, saldezza di nervi, pacatezza: tutti requisiti che si acquistano e si sviluppano man mano che l'età diventa maggiore; maggiore, dico, e non avanzata, perché in realtà i limiti di età approvati dal Senato, anche in senso assoluto, non devono fare spavento a nessuno. Così come sono stati stabiliti dal Senato, i limiti di età per il ruolo normale sono i seguenti: anni 58 per i generali di squadra aerea e generali ispettori; anni 57 per i generali di divisione aerea e tenenti generali; anni 56 per i generali di brigata aerea e maggiori generali; anni 54 per i colonnelli; anni 51 per i tenenti colonnelli; anni 49 per i maggiori; anni 45 per i capitani e subalterni. Ora, che un generale di brigata, per esempio, vada in pensione all'età di 56 anni, cioè nell'età in cui, generalmente, si ha la completa efficienza fisica e mentale e la piena possibilità di continuare ancora a rendere utili servizi al paese, non deve allarmare nessuno.

Sono in corso proposte di legge che tendono ad aumentare da 65 anni a 70 anni il limite di età per i dipendenti civili dello Stato. Potrà essere una esagerazione, non so, ne discuteremo; ma certo è che, specialmente in considerazione del fatto che il livello medio della vita umana è aumentato, che il costo di un pilota è notevole, che la necessità di utilizzare ai fini dell'impiego la capacità fisica e mentale degli ufficiali fino al limite massimo del rendimento è indisconoscibile, deve ritenersi che l'aumentato limite di età, anche se in questo momento possa giovare a qualcuno (è naturale che di ogni disposizione di legge vi sia qualcuno che se ne giovi ed altri che ne soffra), sarà certamente utile alle forze armate ed alleggerirà il bilancio dello Stato. Questo deve preoccupare, onorevoli deputati, non la considerazione che in questo momento un ufficiale resti un anno di più o di meno al suo posto, quando si pensi che l'opera di questo ufficiale può ancora essere proficua per la nazione.

Riprendo infine un argomento che ho toccato in principio; desidero cioè dire qualcosa relativamente alla spesa, e voglio rispondere soprattutto alla obiezione di un collega dell'opposizione, secondo cui oggi si spenderebbe, per il personale delle forze armate, una somma superiore a quella spesa da Mussolini nel 1938-39. L'argomento potrebbe interessare fino ad un certo punto, se è vero che in questo momento stiamo riorganizzando i quadri in rapporto alle esigenze attuali e, come si è detto, ai possibili sviluppi futuri delle forze armate in virtù degli impegni internazionalmente assunti e derivanti al Governo dal dovere di seguire precisi orientamenti di politica internazionale ripetutamente approvati dal Parlamento. Ma voglio appagare...

BOTTONELLI. Sono ordinati dall'America, non dal Parlamento! (*Proteste al centro e a destra*).

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Bottonelli, stiamo discutendo di disegni di legge finanziati dal bilancio italiano che, come ella sa, il Parlamento ha già approvato. Non faccia insinuazioni! (*Interruzione del deputato Bottonelli*).

PRESIDENTE. Onorevole Bottonelli, non interrompa!

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, scusi, ma credo proprio sia necessario ch'io risponda su questo punto per appagare una curiosità suscitata dall'opposizione: spendiamo più oggi o spese più Mussolini nel 1938 per il personale militare? Perché, se si alterano le cifre, è naturale che ciascuno giunga alle conclusioni che crede. Ma le spese che ho rilevato dai bilanci di quell'epoca sono queste: 2 miliardi e 36 milioni per il personale delle forze armate (non 1 miliardo e 300 milioni), cui bisogna aggiungere le elevatissime spese per la « milizia volontaria per la sicurezza nazionale », che era una vera e propria forza armata.

Faccia i conti, onorevole Bottonelli: moltiplichi per 60, o per più di 60, questa cifra e vedrà che, tenuto anche conto che una parte delle nostre maggiori spese sono destinate al migliore trattamento di cui indubbiamente oggi godono le forze armate, si può concludere che nel 1938-39 si spendeva per il personale molto più di quel che non si spenda oggi. Si dice: l'Italia aveva allora 3 mila aeroplani. Ma i 3 mila aeroplani del 1939 esistevano soltanto sulla carta! L'Italia non ha avuto mai in realtà più di 1000, 1500 apparecchi. Voi dite che vogliamo anche noi giungere a questa cifra. Mi auguro, signori dell'opposizione, che lo Stato italiano possa un giorno non essere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

obbligato a spendere più nemmeno una lira per la propria difesa,...

BOTTONELLI. Chi glielo impedisce ?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*.... ma nella condizione diversa non ci siamo posti da noi: vi siamo stati posti da qualcuno che si è armato prima di noi. E se è vero quello che il senatore Lussu ha detto un giorno al Senato, che cioè la Russia sovietica possiede 25 mila apparecchi da combattimento, nessuno si meravigli se l'Italia possiede appena 25 mila uomini, che costituiscono la totale forza della sua aeronautica !

A questo punto e con questi chiarimenti ritengo che il presente disegno di legge, che risponde alla necessità di un adeguamento dei quadri alle esigenze della nostra aviazione militare, che segue il disegno di legge (che ha già avuto l'onore della vostra approvazione) sugli organici dell'esercito, che precede quello sugli organici della marina, attualmente dinanzi al Senato, sia degno, onorevoli deputati, del voto favorevole. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Veronesi, insiste nel suo ordine del giorno ?

VERONESI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica.

Nell'Arma aeronautica è istituito un ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli e per esami fra:

gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti di complemento, muniti del brevetto di pilota militare, che non abbiano superato il 27° anno di età e abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni come ufficiali piloti, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto »;

i sottufficiali di carriera del ruolo naviganti che non abbiano superato il 27° anno di età, siano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ed abbiano prestato almeno cinque anni di servizio da sottufficiale pilota, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

ART. 4.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da due ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

(*È approvato*).

ART. 5.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 3 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valuta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

zione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

(È approvato).

ART. 6.

Qualora nel ruolo naviganti normale della Arma aeronautica esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro della difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento in detto ruolo di sottotenenti e di tenenti del ruolo naviganti speciale, che abbiano almeno un anno di anzianità di grado e che ne facciano domanda.

I candidati sono presi in esame dalla competente commissione di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli di trasferimento nel ruolo normale.

Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento dei corsi dell'Accademia aeronautica e compiere il corso di perfezionamento prescritto per l'avanzamento dei sottotenenti del ruolo naviganti normale.

Gli ufficiali che abbiano superato le prove di esame e il corso di perfezionamento sono trasferiti nel ruolo naviganti normale con il proprio grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi tenenti nel ruolo naviganti normale nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 5. — « I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante ».

(È approvato).

ART. 8.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 9.

Il secondo e il quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 8, secondo comma. — « Per gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse ».

Art. 8, quinto comma. — « Gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento, i quali per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame ».

(È approvato).

ART. 10.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9. — « L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine dei corsi delle scuole di reclutamento ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Veronesi, Guerrieri Filippo, Salizzoni, Berti Giuseppe fu Giovanni, Lombardi Colini Pia, Guariento, Repossi, Petrucci, Lombardi Ruggero, Carron e Valandro Gigliola hanno proposto il seguente articolo 10-bis:

« Nell'articolo 22 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, il capoverso relativo al corpo del genio aeronautico, modificato con l'articolo 1, lettera d), della legge 19 maggio 1939, n. 900, è sostituito dal seguente:

« *Corpo del genio aeronautico:*

1°) Ruolo ingegneri:

I) categoria ingegneri,

II) categoria geofisici;

2°) Ruolo assistenti tecnici:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

I) categoria costruzioni aeronautiche ed odilizie,

II) categoria assistenti di meteorologia ».

L'onorevole Veronesi ha facoltà di illustrarlo.

VERONESI. Il corpo del genio aeronautico, nato nel 1935, era distinto in due ruoli: il ruolo ingegneri e il ruolo assistenti tecnici; il ruolo ingegneri era a sua volta distinto in più categorie. Con la legge del 1939 veniva creata la categoria dei geofisici nel ruolo ingegneri e la categoria degli assistenti meteorologi nel ruolo assistenti tecnici, al fine di provvedere all'assistenza meteorologica e alla assistenza al volo, così da poter assistere tutti gli apparecchi in volo attraverso una rete assistenziale che adesso è costituita da un ispettorato e da sei regioni di assistenza al volo. Con detta legge del 1939, veniva previsto un organico per cui i geofisici erano 80: 20 ufficiali superiori e 60 ufficiali inferiori. Fatto il concorso ed entrati in ruolo parecchi ufficiali, questi si trovarono, per il fatto che il ruolo dei geofisici era unito agli altri ruoli del ruolo ingegneri, ad essere preclusi nell'avanzamento, per cui a distanza di 12 anni dall'istituzione dei geofisici abbiamo circa 60 ufficiali ancora al grado di capitano e soltanto due ufficiali superiori, con un rapporto quindi assolutamente sproporzionato al servizio. Da notare che i limiti di età per questi ufficiali è di 50 anni, con il che si corrono due pericoli: di vedere colpiti dai limiti di età presso che in blocco tutti gli ufficiali che vi sono, o di veder progredire, sempre in blocco, tutti gli ufficiali da capitano a maggiore e via di seguito, data la contemporaneità nell'assunzione. La mia proposta tende a scindere il ruolo dei geofisici dal ruolo delle altre categorie degli ingegneri, creando un ruolo autonomo che permetta uno sviluppo di carriera; sviluppo di carriera che permetterà ai geofisici, che hanno la responsabilità dell'ispettorato regionale di assistenza al volo, di avere almeno il grado che potranno avere gli assistenti di meteorologia. Con questa legge gli assistenti di meteorologia, che sono subordinati ai geofisici (come i geometri rispetto agli ingegneri), ottengono un ampliamento di carriera potendo superare il grado di capitano e passare a maggiore e tenente colonnello, avendo un ruolo proprio. Si verrà così a creare questa situazione: di avere nello stesso ufficio il responsabile ufficiale bloccato al grado di capitano, mentre l'assistente potrà passare al

grado di maggiore e di tenente colonnello. Tale condizione è quindi intollerabile!

La sostanza del mio emendamento sta dunque nel creare questa categoria autonoma; e poi l'accidente — diciamo così — è nell'assegnare a questa categoria un certo numero di posti, assolutamente limitato. Pensate che con questi ruoli si avrebbero adesso 75 ufficiali geofisici quando i ruoli previsti nel 1940 erano di 80 posti. Se pensate alla responsabilità di questi ufficiali che devono fare assistenza al volo — e si tratta in massima parte di assistenza al traffico civile — potrete capire quale importanza abbiano: perché si tratta infatti di un servizio di assistenza che deve durare tutte le 24 ore del giorno e in qualunque momento. La necessità di quanto propongo è tanto vera che i responsabili del servizio hanno chiesto da tempo un incremento dei ruoli, passando alla richiesta di 140, di 180 e di 300 geofisici.

Per le ragioni esposte, raccomando alla Camera l'accettazione del mio emendamento. *(Applausi al centro e a destra)*.

BOTTONELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTONELLI. Vorrei chiedere al collega Veronesi se intende immettere i geofisici e i meteorologi entro l'organico fissato da questa legge o se intende (come si desume dal suo ordine del giorno) stabilire un ruolo a parte, autonomo, che sfugga all'organico di cui stiamo discutendo. Se si rientra in questi organici, sono d'accordo; diversamente no, perché si verrebbe a costituire una categoria autonoma che potrebbe prestarsi alla immisione di nuovi quadri al di fuori di questi organici, senza possibilità di limitazione e di controllo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. Ritengo di poter rispondere alla obiezione dell'onorevole Bottonelli facendogli notare che, se il egli fa la somma complessiva, troverà che numero di unità ammesse in tal modo nei corrispondenti ruoli è sempre di 400; quindi si resta completamente nei ruoli organici di cui ci occupiamo, e non si aggiunge nemmeno un posto di più, nel complesso.

Circa il proposto articolo aggiuntivo 10-bis, la Commissione aveva già rilevato come dall'esame del disegno di legge emergesse che la preoccupazione maggiore era stata rivolta al personale dell'arma aeronautica propriamente detta, senza altrettanta attenzione per i corpi del genio aeronautico e del commissa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

riato aeronautico, i quali stanno invece assumendo importanza sempre maggiore nello sviluppo dell'aviazione. E, per quanto riguarda il genio aeronautico, era stato notato come fosse da augurarsi che si risolvesse al più presto il problema di una migliore e maggiore organizzazione dei servizi meteorologici dell'aeronautica staccando la categoria dei geofisici da quella degli ingegneri, in conformità dell'assicurazione contenuta nella risposta data dal ministro della difesa a una interrogazione dell'onorevole Veronesi presentata nel giugno 1951. Per queste ragioni, già espresse nella relazione, la Commissione è favorevole all'emendamento Veronesi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, in verità, avrebbe preferito e preferirebbe che l'onorevole Veronesi trasformasse il suo emendamento in un ordine del giorno che il Governo stesso dichiara sin d'ora di poter accettare. Allo stato attuale delle cose, onorevoli deputati, non è possibile creare un nuovo ruolo per i geofisici: non è possibile nell'interesse del servizio, non è possibile — e nessuno se ne è accorto — nell'interesse stesso degli interessati.

Se l'onorevole Veronesi e gli altri presentatori dell'emendamento si preoccupano di coloro che in questo momento sono in carriera e vogliono fare il beneficio di costoro nel senso di far effettuare loro qualche rapido salto nei gradi fino a colonnello, lo dicano chiaramente: la Camera voti pure in questo senso, ma concludiamo che abbiamo fatto, e soltanto fino ad un certo punto, il beneficio di costoro. Ma se — come si afferma — l'emendamento è diretto a creare maggiori sviluppi di carriera in genere ai fini di agevolare la possibilità del reclutamento, mi pare che esso possa ottenere l'effetto completamente opposto. Il ruolo degli ingegneri, in cui oggi sono comprese sei categorie, consente la possibilità che ciascuno degli appartenenti ad esse possa giungere fino al grado massimo di generale di squadra e quindi possa conseguire anche i gradi di generale di divisione e generale di brigata.

Secondo l'emendamento Veronesi, il ruolo dei geofisici, una volta avulso da quello degli ingegneri, si limiterebbe soltanto al grado di colonnello. Il che significa che, se è vero che coloro che sono in questo momento nella categoria dei geofisici possono raggiungere rapidamente detto grado saltando a piè pari uno o due gradi intermedi, è vero, d'altra parte, che, raggiunto il grado di colonnello,

dovrebbero arrestarsi e non avrebbero maggiore possibilità di ascesa in più alti gradi.

Si dice: con il ruolo a parte si migliora il reclutamento. Ma quale geofisico volete che entri in una carriera mozzata al grado di colonnello? Come vi preoccupate di migliorare la carriera, quando precludete ad un certo punto la possibilità dell'ascesa nei gradi? Quindi, se è vero — ed è vero — che tutta la materia meteorologica merita un riordinamento, e se è vero che in relazione a questo riordinamento di carattere generale il Ministero ha in animo di esaminare la possibilità di formare una categoria a parte di geofisici e dare ad essi maggiori sviluppi e possibilità di carriera che non siano quelli proposti dall'onorevole Veronesi, è vero che in questa sede l'emendamento non può essere accettato dal Governo, perché altera tutto il sistema degli organici in quel settore senza dare un effettivo beneficio né al servizio, né alla carriera, né al reclutamento. Tutto si risolverebbe a vantaggio di poche e determinate persone che, in questo momento, trovandosi a dover concorrere nelle promozioni con i colleghi delle altre categorie, sentono lo scomodo di questa posizione e preferiscono correre soli, o correre in pochi, in un ruolo in cui le possibilità di ascesa siano maggiori e più facili.

D'altra parte, essendo sei le categorie degli ingegneri, potremmo anche attenderci che, se creassimo un ruolo a parte per i geofisici, anche i chimici, gli edili e tutte le altre categorie si farebbero avanti a chiedere altrettanto, allegando che sarebbe una sperequazione non concedere ad essi lo stesso trattamento concesso ai geofisici.

Per queste considerazioni concludo pregando l'onorevole Veronesi di riproporre l'ordine del giorno ch'egli ha testè ritirato: dichiarato — come ho già detto prima — di accettarlo sin d'ora come raccomandazione. Ma devo oppormi all'approvazione del proposto articolo 10-bis.

PRESIDENTE. Onorevole Veronesi, insiste sul suo emendamento?

VERONESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10-bis proposto dall'onorevole Veronesi, accettato dalla Commissione ma non dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.
CORTESE, *Segretario*, legge:

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica sono fissati come segue:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

GRADO	Arma aeronautica								Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico	
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettrici	fotografi					
Generale di squadra aerea. — Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea. — Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Generale di brigata aerea — Maggiore generale	18	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Colonnello	125	—	14	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	12
Tenente colonnello	219	24	56	—	—	—	—	—	—	—	51	12	—	38
Maggiore	231	23	68	—	—	—	—	—	—	—	47	16	—	35
Capitano	354	247	236	19	28	9	16	7	—	—	108	110	81	86
Subalterni	352	221	126	21	32	11	22	8	—	—	89	80	66	76

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di squadra aerea cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonché l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. In relazione all'articolo 10-bis, già approvato, l'onorevole Veronesi e gli altri firmatari hanno proposto, nella tabella, di sdoppiare la colonna relativa al corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, come segue:

Corpo del Genio aeronautico		
Ruolo ingegneri		Ruolo assistenti tecnici
Categoria ingegneri	Categoria geofisici	
1	—	
2	—	
3	—	
19	3	
56	8	
47	6	
108	40	
89	18	

Pongo in votazione questo emendamento.
(È approvato).

L'onorevole Cuttitta ha proposto di aggiungere, nella tabella, 1 maggiore generale per il « ruolo servizi ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Questo generale che io propongo per il ruolo servizi non è cosa nuova, perché se ne era anche occupato il Ministero della difesa in un suo primitivo progetto, ma vi dovette rinunciare per l'opposizione del Ministero del tesoro.

Devo ricordare che anche per l'esercito il Ministero aveva proposto un maggior generale di amministrazione. Il Tesoro lo aveva costretto a rinunziarvi, ma la Camera, accogliendo un emendamento, ammise nell'organico il maggior generale di amministrazione.

È da tener presente che il ruolo servizi è costituito da 14 colonnelli, 56 tenenti colonnelli, 68 maggiori, 236 capitani: un totale di 500 ufficiali. Si tratta di un ruolo altamente selezionato, perché, a causa dello sfollamento, è passato da ben 1183 elementi agli attuali 454. Si tratta di elementi che, nella massima parte, provengono dal ruolo naviganti dell'aeronautica, e sono quindi in possesso di tutti i requisiti culturali e professionali, di tutte le cognizioni teoriche e pratiche per assolvere a tutti gli incarichi che possono essere affidati a ufficiali del ruolo naviganti. Fatta eccezione dei soli comandi dei reparti in volo, è il ruolo degli ufficiali che in enti centrali e periferici disimpegna i compiti inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi tecnici, in particolar modo degli aeroporti, che sono i capisaldi su cui si impernia il funzionamento dei reparti in volo.

In particolare, desidero far presente che questo ruolo servizi presiede alle seguenti organizzazioni: reclutamento dei contingenti di leva, servizio matricolare, tenuta dei ruoli di mobilitazione delle forze in congedo, coordinamento del servizio automobilistico, coordinamento di tutti i servizi logistici aeroportuali, gestione del materiale speciale aeronautico, coordinamento del servizio rifornimento di carburanti e lubrificanti, coordinamento del servizio del rifornimento munizioni, coordinamento del servizio dell'assistenza al volo di aeromobili militari e civili, coordinamento del servizio delle telecomunicazioni. Come vedete, si tratta di un complesso organico di molti servizi, ed è veramente inconcepibile che un ruolo di così vaste proporzioni, al quale sono preposti ben 14 colonnelli, non debba avere un generale che lo diriga, col prestigio e la competenza che gli vengono dal grado raggiunto attraverso lunghi anni di carriera e di fruttuosa esperienza.

Dovete anche tener presente che il traffico aeroportuale civile e militare, analogamente a quanto avviene per quello marittimo (che è controllato da ufficiali di ruolo delle capitanerie di porto della marina), dovrà essere controllato con criteri unici; conseguentemente non potrà che essere affidato ad ufficiali del ruolo servizi, che nell'aeronautica militare hanno già funzioni analoghe sebbene più complesse e di maggiore responsabilità che non sia nelle capitanerie di porto.

Non desidero aggiungere altro per raccomandare alla vostra benevolenza l'approvazione di questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. La Commissione ritiene che, in relazione a quanto è stato stabilito per l'esercito, data la tendenza cioè alla valorizzazione dei servizi, l'emendamento possa essere accettato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento Cuttitta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 11, di cui è stata data dianzi lettura, con gli emendamenti Veronesi e Cuttitta.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

CORTESI, *Segretario*, legge:

« Gli organici stabiliti dall'articolo 11 saranno raggiunti entro l'anno 1952 con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge ».

L'onorevole Carron ha proposto di aggiungere, dopo le parole « presente legge »: « provvedendo per il 90 per cento delle aliquote degli ampliamenti nei vari gradi con promozioni dal grado inferiore di ufficiali attualmente in servizio permanente effettivo e per il 10 per cento col riassorbimento di personale sfollato a domanda, in base al regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810. »

« L'aliquota del 10 per cento sarà fornita da ufficiali da scegliersi fra coloro che, avendo usufruito del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, facciano domanda di essere riammessi in servizio permanente effettivo entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CARRON. L'onorevole relatore dice nella sua relazione che la Commissione esprime il voto che sia provveduto quanto prima a risolvere gli inconvenienti accennati e a rimuovere attuali situazioni inique, dando la facoltà al personale, comunque sfollato, di far domanda di riassunzione nei quadri del servizio permanente. Ciò in quanto — afferma il relatore — costoro sono stati unicamente indotti a presentare domanda di collocamento nella riserva dalle circostanze e dalla

sensibile pressione esercitata nel periodo dello sfollamento. Ora; il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 143, stabiliva nell'articolo 1 che, in attesa che venissero emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici, si poteva chiedere di essere collocati nella riserva. E nell'articolo 5 si precisava che potevano chiedere di essere collocati nella riserva solamente quegli ufficiali i quali non fossero in attesa di giudizio e non fossero sotto processo di discriminazione per il loro comportamento l'8 settembre. Siamo nel 1946: quindi praticamente quasi tutti gli ufficiali che si erano compromessi con Salò erano sottoposti a processo di discriminazione e quindi costoro non potevano essere allontanati dal servizio permanente effettivo. Praticamente, pertanto, nel 1946 furono allontanati dal servizio permanente effettivo solamente coloro che avevano obbedito al governo legittimo in quei tragici momenti dell'8 settembre. Coloro che furono compromessi con Salò sono rimasti in servizio ed hanno fatto carriera.

Ora si allargano gli organici. L'allargamento degli organici viene quindi ad essere utile solamente a coloro che si sono compromessi con Salò. Ecco la ragione per cui io ho presentato il mio emendamento. So che si dice che esso non è del tutto giusto in quanto che quelli che hanno chiesto di andare nell'ausiliaria hanno rotto un rapporto di impiego con lo Stato, e l'hanno rotto volontariamente, ma vorrei fare osservare che anche coloro che hanno giurato a Salò hanno rotto il loro rapporto di impiego con lo Stato. Credo perciò che la Camera debba approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Nei ruoli e gradi in cui si presentano aumenti, saranno raggiunti, in primo luogo, richiamando nel servizio permanente, effettivo, a domanda, quelli di essi che, collocati nella riserva per effetto del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, raggiungono i limiti di età fissati dalla presente legge, in data posteriore alla sua entrata in vigore ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Gli argomenti con cui mi proponevo di illustrare il mio emendamento coincidono esattamente con quelli addotti dall'onorevole Carron.

È notoria la dolorosa questione dello sfollamento. Come giustamente ha ricordato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

l'onorevole Carron, nel 1946 si manifestò questa dolorosa necessità di ridurre i quadri in tutte le tre forze armate. Devo rilevare — e l'ho rilevato altre volte con dolore — che questo sfollamento non fu fatto con un sano criterio di giustizia. Giustizia e buon senso avrebbero voluto che si fossero fissati prima i nuovi organici ridotti in conseguenza della riduzione apportata nelle nostre forze armate dal trattato di pace, e poi, in base a questi organici, allontanati dalle file delle forze armate gli ufficiali che risultavano esuberanti. Non si adottò questo criterio, ma si fece uno sfollamento — diciamo così — empirico, sfollando più ufficiali di quanto sarebbe stato necessario, e ingenerando il dubbio che questo eccesso di sfollamento fosse stato fatto per favorire i fortunati che rimanevano in servizio, agevolandone la carriera.

È penoso, ma possiamo dire che questo dubbio è tutt'altro che infondato: È avvenuto nell'esercito ed è avvenuto nell'aeronautica. Oggi noi ci troviamo nelle condizioni di allargare questi organici nell'aeronautica, e non si vede il motivo per cui non si debbano richiamare nel servizio attivo quelli che, a domanda, desiderano di tornarvi. Non vedo proprio quale argomento si possa portare in tesi contraria a questa mia affermazione, perché ritengo che sia doveroso un atto di giustizia verso questi ufficiali che furono costretti a lasciare l'aviazione perché esuberanti alle necessità di allora.

Se non si vogliono riammettere in servizio, ciò deriva da una causa poco pulita, che è questa: evidentemente essi disturbano coloro che sono in servizio, i quali da un allargamento di organici intendono trarre immediati benefici di carriera.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non vi è nulla di poco pulito. Il fatto è che sono incapaci!

CUTTITTA. Chi è incapace?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Coloro che da cinque o sei anni sono a casa e non hanno conoscenza dei progressi della tecnica.

CUTTITTA. Ella non è in diritto di offendere gratuitamente una classe di valorosi ufficiali che hanno ben meritato dalla patria in pace e in guerra!

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È lei che ha offeso il Governo, dicendo che vi sono cause poco pulite...

CUTTITTA. Io dicevo che vi è interesse — ed è logico che vi sia — negli ufficiali in servizio nell'evitare che rientrino gli altri, che

disturberebbero loro la carriera. Onorevole sottosegretario, questi sono fatti e non chiacchiere! Non sono illazioni né insinuazioni!

Giustizia vuole quindi che gli ufficiali sfollati possano rientrare in servizio. Vi è anche un interesse della pubblica amministrazione, perché questi ufficiali vengono pagati come pensionati o come ufficiali della riserva, mentre, se tornano in servizio con la differenza di stipendio tra l'attuale retribuzione di quiescenza e quella di servizio, guadagneremo dei buoni ufficiali.

Onorevole sottosegretario, non dirò poi quanta sia la convenienza a recuperare questi ufficiali, i quali hanno maturato una lunga esperienza di volo, in pace ed in guerra, e non ho bisogno di ricordare agli onorevoli colleghi che cosa costi un ufficiale navigante prima che giunga al grado di maturità professionale che, a buon diritto, vantano gli ufficiali che sono stati sfollati.

Non è affatto vero che non sarebbero in grado di riprendere il loro posto, perché, dopo pochi allenamenti di volo, ritornerebbero ad essere quegli ufficiali valorosi che sono sempre stati, e che hanno dato contributi così notevoli alla nostra gloriosa arma aeronautica.

E per finire, onorevoli colleghi, desidero ricollegarmi a quanto ha detto l'onorevole Carron. Si obietta che hanno rotto il rapporto di impiego, che hanno fatto una domanda. Io rispondo che fecero quella domanda perché costretti dalle circostanze, ed anche perché tennero presente l'articolo 10 della legge con cui si davano le disposizioni per lo sfollamento: « Con regi decreti saranno emanate le norme atte a disciplinare l'utilizzazione in altre amministrazioni pubbliche degli ufficiali collocati nella riserva o in ausiliaria, ai sensi del presente decreto ». Promessa, quindi, di impiego in altre amministrazioni. « Gli ufficiali predetti, con precedenza di coloro collocati nella riserva a domanda, potranno concorrere alla formazione di ruoli... ». Quindi, fu questa legge che indusse quegli ufficiali a presentare la domanda, perché fu promesso loro un impiego, con precedenza sugli altri, presso altre amministrazioni. Onorevole sottosegretario, è stata mantenuta questa promessa dal suo Ministero?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La legge dice: in altre amministrazioni.

CUTTITTA. Lo Stato non può promettere e poi non mantenere! Non può non mantenere se non vuole essere dichiarato fallito moralmente!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Gli ufficiali mandati nella riserva non sono stati reimpiegati nelle altre amministrazioni, così come era stato promesso. Non mantenendo questa promessa, voi li avete tratti in inganno, e ciò è sommamente deplorabile.

Questo è un agire poco corretto, per non dire altro.

In conclusione, vi è una questione morale, una questione di giustizia, una convenienza per le forze armate di riammettere nei ruoli effettivi ufficiali che hanno tanta esperienza e valore, in pace e in guerra.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, mi permetto di raccomandarvi l'accoglimento della mia proposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

CODACCI-PISANELLI, Relatore. Come ho già detto, la relazione ha cercato di rispecchiare le opinioni dei diversi membri della Commissione, in mancanza di una relazione di minoranza. Ed il mio punto di vista è quello che l'onorevole Carron ha espresso poco fa, leggendo appunto la relazione.

Ho, tuttavia, il dovere di esprimere il parere contrario della maggioranza della Commissione sia all'emendamento Carron sia a quello Cuttitta, soprattutto perché non è stata accordata una riammissione analoga ai dipendenti dell'esercito e della marina, dei quali ci siamo occupati in passato.

Tuttavia la Commissione, in relazione alla gravità delle circostanze di cui ha parlato l'onorevole Carron, invita il Governo a far luce sopra queste situazioni e a provvedere al riguardo.

GIAVI. Se il Governo ha già definito incapaci gli ufficiali sfollati, che cosa possiamo aspettarci?

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è contrario agli emendamenti Carron e Cuttitta. Prima di tutto la considerazione fatta testè dall'onorevole relatore ha carattere, direi quasi, assorbente. Qualche mese fa la Camera ha rigettato analogo emendamento proposto dall'onorevole Cuttitta per gli ufficiali dell'esercito. Evidentemente non si possono creare sperequazioni tra il trattamento dell'una e dell'altra delle forze armate, se è vero che lo sfollamento fu unico per tutte. Non è possibile introdurre, come di soppiatto, con un emendamento,

una disposizione a vantaggio di uno solo degli organici delle tre forze armate. Questa considerazione mi pare decisiva.

Ma altre considerazioni devono farsi in risposta agli onorevoli Carron e Cuttitta. Quando l'onorevole Carron dice che, per virtù dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, non furono giudicati, ai fini dello sfollamento, coloro che erano sottoposti a giudizio di epurazione, dice cosa che dimostra come egli non sia aggiornato con la legislazione vigente. Infatti il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1718, stabilì che, se il procedimento di epurazione non si fosse concluso, il collocamento nella riserva o in ausiliaria avrebbe potuto egualmente aver luogo indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle norme sull'epurazione e salvo l'ulteriore corso del relativo procedimento. Il che significa che la legge sull'epurazione ha agito egualmente anche per gli sfollati.

L'onorevole Cuttitta ha poi richiamato la norma dell'articolo 10, in virtù della quale si sarebbero dovuti utilizzare gli sfollati in ruoli civili. Ecco la migliore dimostrazione che il legislatore ha ritenuto che costoro fossero inutilizzabili nel campo militare, dal momento che aveva previsto la loro utilizzazione nel campo civile. (*Interruzione del deputato Cuttitta*).

Capirei che da parte della Camera venissero sollecitazioni per l'applicazione dell'articolo 10. Non capisco che vengano proposte in senso perfettamente contrario a quel che il legislatore ha voluto con l'articolo 10.

CUTTITTA. Infatti sollecitazioni per l'applicazione dell'articolo 10 ve ne sono state.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Dico poi all'onorevole Carron che, se è esatto che vi sono coloro che hanno violato il giuramento verso lo Stato italiano, è anche vero che costoro sono stati giudicati e molti sono stati sfollati, molti puniti.

CARRON. Costoro si trovano negli alti gradi dell'aeronautica. (*Commenti all'estrema sinistra*).

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non è esatto. Comunque, tutti coloro che sono stati sfollati hanno avuto la possibilità, dato che lo sfollamento è avvenuto con decreto del Capo dello Stato, di ricorrere in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato e molti hanno ricorso. O il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, e allora *nulla quaestio*, o lo ha respinto, e allora questi emendamenti potrebbero rappresentare una via per far rientrare dalla finestra chi è uscito dalla porta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Ricordo infine che il legislatore precedente disse che potevano essere collocati in ausiliaria o nella riserva coloro che avessero dimostrato di non avere attitudini al proseguimento della carriera o al raggiungimento dei maggiori gradi.

CARRON. Non è esatto.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Carron, ella è poco al corrente di questa legislazione. Rilegga l'articolo 3, in cui si dice tassativamente che lo sfollamento si fa sulla base dell'affidamento dato dai singoli ufficiali di poter percorrere in maniera « particolarmente distinta » l'ulteriore carriera o di disimpegnare in modo « particolarmente distinto » l'ulteriore servizio.

Ove si accogliesse l'emendamento Cuttitta, giungeremmo alla conclusione che, dopo aver giudicato un ufficiale non in condizione di proseguire in maniera particolarmente distinta nel servizio, oggi gli riapriremmo la porta perché, senza attività di volo in questo periodo e senza alcuna conoscenza dei progressi che la scienza tecnica è venuta compiendo, egli possa tornare di nuovo al posto dal quale era stato allontanato. Mi pare invece che molto più giusto sarebbe che Camera e Governo si preoccupino, nei confronti di costoro, della applicazione dell'articolo 10 della legge.

GIAVI. Se non abbiamo aviazione civile, dove li mandiamo ?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La legge non parla di aviazione civile, ma di altre amministrazioni civili.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

GIACCHERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACCHERO. Il mio gruppo condivide l'opinione della maggioranza della Commissione, soprattutto per il motivo esposto che non può esservi, a seguito di una deliberazione che già la Camera ha preso nei riguardi degli sfollati dell'esercito, un trattamento diverso per gli sfollati dell'aviazione.

Ci associamo anche al punto di vista della Commissione per quanto riguarda l'invito al Governo di evitare che situazioni particolari, soprattutto se attinenti a residui della cosiddetta repubblica di Salò, debbano in qualche modo influire sfavorevolmente sui valori della Resistenza. (*Approvazioni*).

FANELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANELLI. Voterò a favore dell'emendamento Carron per tre ordini di conside-

razioni. In primo luogo perché è già stata fatta eccezione per alcuni militari che prestarono giuramento alla repubblica di Salò, e mi sembra che la Camera non possa adottare due pesi e due misure. In secondo luogo perché si tratta di personale navigante che ha reso alla patria preziosissimi servizi, e noi sappiamo quanto costi allo Stato l'addestramento di un pilota, per cui subentra anche una ragione di carattere economico. In terzo luogo perché, dando ragione a quanto ha detto il relatore (cioè che occorrerebbe adottare un analogo provvedimento anche per le altre forze armate), io dico: cominciamò dall'aviazione; poi estenderemo questo provvedimento anche alle altre forze armate. Invito i colleghi a votare questo emendamento, altrimenti daremmo la sensazione a molti valorosi ufficiali piloti, che tanta parte della loro attività hanno dato alla patria, spesso in condizioni disagiate, di voler fare due pesi e due misure. Mi auguro che la Camera si renda conto di questo delicato problema e voglia risolverlo votando favorevolmente l'emendamento Carron.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta, del quale ho dato poco fa lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Carron, del quale ho dato poco fa lettura.

(*È approvato — Applausi*).

Pongo in votazione l'articolo 12 comprensivo dell'emendamento Carron.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura. CORTESE, *Segretario*, legge:

Ai colonnelli dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado stesso anteriormente alla data predetta.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 58, qualunque sia il grado da essi rivestito alla data predetta e successivamente conseguito.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Il limite di età di cui all'articolo 2 è elevato a 31 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 390 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52 e per lire 712.150.000 sull'esercizio finanziario 1952-53 e successivi.

Alla copertura dell'onere di 390 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte con i normali stanziamenti contenuti nei capitoli 83 e 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'articolo 12, non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possano essere coperti entro l'anno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, è consentito un soprannumero nel limite massimo di un terzo del rispettivo organico del grado medesimo risultante dalle annesse tabelle numeri 1 e 2 e

sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei rispettivi gradi inferiori.

Il soprannumero sarà assorbito a decorrenza dal 1° gennaio 1955 in ragione di almeno un quarto delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire da tale data nel grado di capitano dei predetti ruoli.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Carron ha proposto di premettere al primo comma le parole: « A partire dal 1° gennaio 1951 e... ».

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Carron.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali del preesistente ruolo naviganti dell'Arma stessa. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, nonché per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico appartenenti a gradi per i quali i limiti stessi risultino più elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni precedentemente in vigore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Per la prima formazione del ruolo naviganti speciale, negli anni 1951 e 1952, possono essere effettuati, nel limite dei posti previsti per ciascun grado di detto ruolo ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

spettivamente dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge, trasferimenti nel ruolo naviganti speciale di ufficiali del ruolo naviganti normale aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale conservano il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Salvo il disposto dell'articolo 13, la presente legge entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L'onorevole Carron propone di sostituire l'articolo 20 col seguente:

« La presente legge entra in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1951 ».

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Carron.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

TABELLA N. 1. — *Organici degli ufficiali dell'aeronautica per il 1951.*

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico	
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici	
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettrici	fotografi		automobilisti	costruzioni				assistenti di meteorologia
Generale di squadra aerea. — Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea — Tenente generale.	14	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
Generale di brigata aerea — Maggior generale.	18	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—
Colonnello	104	—	12	—	—	—	—	—	17	—	—	14	—	—	11	—
Tenente colonnello	210	12	45	—	—	—	—	—	52	—	—	44	—	—	34	—
Maggiore	212	18	58	—	—	—	—	—	47	9	—	45	14	—	30	—
Capitano	354	226	250	22	18	9	16	7	160	62	—	133	105	—	74	—
Subalterni	352	221	122	19	18	23	15	6	97	64	—	73	102	—	63	—

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

TABELLA N. 2. — Organici degli ufficiali dell'aeronautica dal 1 gennaio 1952.

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico		
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti							Categoria Ingegneri	Categoria geodisici	costruzioni	assistenti di meteorologia	Ruolo commissariato	Ruolo amministrativo	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettrici	fotografi	automobilisti							
Generale di squadra aerea. — Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea — Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Generale di brigata aerea — Maggiore generale	18	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Colonnello	125	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	12
Tenente colonnello	219	24	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	12	—	38
Maggiore	231	23	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	16	—	35
Capitano	354	247	236	22	19	2	9	16	—	7	36	—	—	123	110	—	86
Subalterni	352	221	126	23	21	32	11	22	—	8	46	—	—	80	102	—	76

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

TABELLA N. 3. — *Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica.*

GRADO	Arma aeronautica				Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggior generale	56	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	51	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	49	52	55	—	52	56	56	56	56
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota. — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella 1.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella 2.

(È approvata).

Alla tabella 3 l'onorevole Cuttitta ha proposto di aggiungere, nella colonna « Ruolo servizi » il n. 63 in corrispondenza al rigo « Generale di brigata aerea e maggiore generale ».

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cuttitta.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella 3 così modificata.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti camere di commercio » (2057) (con modificazioni);

« Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli ufficiali postali » (2396) (con modificazioni);

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società officine aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20 milioni un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2426);

« Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2427);

« Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fidejussoria o mediante fideiussione bancaria » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2428);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di 500 milioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2443);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250 milioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2445);

« Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli degli orfani dei militari del Corpo della Guardia di finanza » (2464);

« Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1951 » (2468);

« Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2491) (con modificazioni);

proposta di legge:

Senatore BRASCHI: « Agevolazioni fiscali agli olii pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-olio) » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2430).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

dai deputati Franzo e Fina:

« Modifica alla legge 24 novembre 1951, n. 1316, per la disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari » (2553);

dal deputato Cappugi:

« Provvedimento a favore del personale di grado 6° di gruppo C delle ferrovie dello Stato per la scrutinabilità agli effetti dell'avanzamento per merito comparativo al grado 5° di gruppo A » (2555);

Avendo i proponenti dichiarato di rinunziare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa.

Annunzio di composizione di una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione speciale che dovrà esaminare il disegno di legge: Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione (2541), gli onorevoli: Angelini, Basile, Bontade Margherita, Corbino, Cotani, De Caro Raffaele, De Vita, Dugoni, Fascetti, Ferrarese, Ferraris, Foresi, Giolitti, Grifone, Grilli, Guadalupe, Maglietta, Miceli, Pacati, Pugliese, Repossi, Roselli, Saggin, Salizzoni, Sullo, Terranova Corrado, Togni, Tremelloni, Venegoni, Vicentini, Zagari.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Comunico che nella prossima settimana la Camera non terrà seduta; in compenso si terrà seduta anche il lunedì delle tre settimane successive.

I lavori, pertanto, saranno ripresi lunedì 3 marzo.

Chiusura e risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari merare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica ». *(Approvato dal Senato)*. (2346).

Presenti e votanti. . . . 397

Maggioranza 199

Voti favorevoli 264

Voti contrari 133

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Amadeo Ezio — Amalucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barattolo — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bazoli — Bellavista — Belliardi — Belloni — Bellucci — Bennani — Bensi — Bernardi — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bettiol Francesco — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Bruno — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Cara — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Caserta — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavazzini — Cavinato — Cerabona — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Cocoli Irene — Cifaldi — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuzaniti.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De Caro Gerardo — Del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Di Vittorio — Donati — Donatini — Ducci.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Faralli — Farinet — Fascetti — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fietta — Fina — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Imperiale — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lupis — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marazza — Marazzina — Marengi — Marotta — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mattarella — Mattei — Matteotti Matteo — Matteucci — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Micheli — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Monterisi — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Gerolamo Lino — Motolese.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natali Aldo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni — Novella — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Palmieri — Parente — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrotti — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Pe-

trucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Pucetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Repposi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Sallis — Sala — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scarpa — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storch — Stuanì — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Viola — Viviani Luciana — Vocino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari.

Sono in congedo:

Amendola Giorgio — Angelini.

Bernardinetti — Bettiol Giuseppe — Borsellino.

Calamandrei — Cappi — Casoni — Chio-
stergi — Concetti.

De Martino Carmine.

Ferraris.

Gennai Tonietti Erisia.

Lombardo Ivan Matteo.

Martini Fanoli Gina — Moro Francesco —
Mussini.

Reggio d'Acì.

Tosi.

Valandro Gigliola.

**Annunzio di interrogazioni, di una
interpellanza e di una mozione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, della interpellanza e della mozione pervenute alla Presidenza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

MERLONI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quale è la effettiva situazione della emigrazione italiana in Inghilterra e per sapere se il Governo è al corrente dei reali motivi della recente decisione dei Sindacati inglesi nei riguardi dei nostri minatori.

(3611)

« SANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza dei modi con i quali la ditta S.I.L.C.A. (Società italiana lavoratori carni alimentari) di Reggio Emilia riassume i lavoratori già dipendenti della passata gestione "ex Arduini", con il benessere del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Reggio Emilia.

(3612)

« SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali sono le ragioni, per cui il Ministero non ha provveduto a rispondere alla richiesta di istituzione di 31 corsi professionali per la provincia di Reggio Emilia proposti dalla Commissione provinciale per il collocamento all'unanimità nella seduta del 31 luglio 1951 e trasmessi alla Commissione centrale nella prima decade del mese di agosto dello scorso anno.

(3613)

« SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere: se, in considerazione dei gravissimi inconvenienti e delle agitazioni verificatesi a Villa Literno in sede di ripartizione ad agricoltori di alcuni terreni dell'Opera nazionale combattenti, non ritenga doveroso e urgente intervenire e nominare una ristretta commissione, che proceda *ex novo* alla suddetta ripartizione; se non ritenga opportuno, inoltre, costituire detta commissione chiamandone a far parte alti funzionari dell'ordine giudiziario e di quello amministrativo, in modo da sottrarla a ogni ingerenza e dell'Opera nazionale combattenti e di ambienti locali; se non ritenga giusto — per ultimo — di stabilire precisi e tassativi criteri ai fini della suddetta ripartizione e accogliere a tal proposito le giuste e fondate istanze della maggior

parte degli interessati, convergenti sui seguenti punti:

1°) preferenza ai cittadini di Villa Literno e tra questi agli ex affittuari dell'Opera nazionale combattenti, in proporzione alla estensione tenuta in affitto e purché il loro rapporto di fitto sia anteriore al 1950;

2°) equiparazione dei reduci e ex combattenti di Villa Literno ai fittuari minori dell'Opera nazionale combattenti e di cui alla categoria precedente;

3°) assegnazione di minori quote ai cittadini di Villa Literno che oltre all'agricoltura esercitano altra attività o siano impiegati o siano alle dipendenze dell'Opera nazionale combattenti come guardiani;

4°) divieto all'Opera nazionale combattenti di approfittare di tale ripartizione per corrispondere in terreni ai propri impiegati eventuali liquidazioni;

5°) esclusione di quanti abbiano alienato terreni successivamente all'anno 1950.

(3614)

« SCIAUDONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sul comportamento e le responsabilità della questura di Ragusa in relazione agli incidenti da questa provocati il 31 dicembre 1951 nel corso della grande agitazione dei lavoratori e produttori di quella provincia per il lavoro, l'aumento dei salari, la riparazione dei danni alluvionali, la riforma agraria e la rinascita.

(3615)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se ritenga opportuna la permanenza in servizio nella loro provincia di origine di funzionari di pubblica sicurezza legati da vincoli di parentela ad esponenti locali di partiti politici e di determinati interessi economici.

« Ciò in relazione agli incidenti verificatesi il 31 dicembre 1951 a Ragusa ed alle responsabilità del funzionario di pubblica sicurezza che ebbe a provarli.

(3616)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere come mai egli abbia creduto opportuno designare alla carica di presidente dell'Opera nazionale combattenti la stessa persona che, durante quasi otto anni nei quali ha tenuto la carica di commissario dell'Opera, ha dimostrato palese inettitudine a bene

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

amministrarla, ingenerando anche il dubbio che egli, in qualche circostanza specifica, abbia agito con scarso senso di correttezza, come dimostrerebbe la sentenza assolutoria pronunciata in questi giorni dal tribunale di Roma, nei confronti di persone che, per averlo accusato pubblicamente di gravi indelicatezze, erano state da lui querelate per diffamazione. (3617) « CUTTITTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non ritengano doveroso intervenire presso la Direzione generale del-concessione della libertà condizionata a Tommaso Brachetti, già condannato per omicidi e azioni efferate contro partigiani ed in particolare per l'assassinio di Duccio Galimberti, medaglia d'oro al valore.

(3621) « LOMBARDI RICCARDO, FARALLI, MAZZALI, GHISLANDI, DUGONI.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni che hanno portato a proporre la concessione di grazia a Tommaso Brachetti — già dirigente dell'U.P.I. di Cuneo — corresponsabile moralmente almeno dell'assassinio di Duccio Galimberti, medaglia d'oro della Resistenza.

(3622) « GEUNA, BIMA, GIACCHERO, FUSI, BOVETTI, FRANCESCHINI, MATTEI, QUARELLO, SAGGIN, TONENGO, STELLA, MENOTTI, CARRON, RAPELLI, BABBI, CAGNASSO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni per le quali non sia stata vietata la proiezione del film « Rommel, la volpe del deserto » che, oltre a costituire un tentativo di riabilitazione di uno dei maggiori gerarchi nazisti, contiene l'aperta esaltazione della guerra di Hitler.

(3623) « BORIONI, PAOLUCCI, BETTIOL GIORGIO, SEMERARO SANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non ritenga che l'annunziata, imminente, programmazione in Roma del film « Rommel, la volpe del deserto » debba essere impedita.

« Ciò in considerazione del fatto che esso, oltre che costituire una intollerabile offesa alla coscienza della Nazione, già così colpita dalle scelleratezze di criminali di guerra na-

zisti come Rommel, in questo film esaltato, di fatto vuol significare la riabilitazione della guerra fascista di aggressione e di sterminio, che ogni umana coscienza ripudia e condanna.

(3624) « CORBI, AMICONE, NASI, ROCCHETTI, MINELLA ANGIOLA, BELLAVISTA, VIVIANI LUCIANA, GRIFONE, MARCHESI, GIAVI, BELLIARDI, SANSONE, PIERACCINI, SANTI, ARATA, LARUSSA, ZANFAGNINI, CALOSSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per conoscere gli esatti particolari di recenti agitazioni di lavoratori e lavoratrici l'A.T.I., il cui diniego a concedere modesti aumenti salariali ha costretto le lavoranti del tabacco di Lanciano e di Chieti ad uno sciopero che si potrae da oltre 30 giorni. E ciò in considerazione del fatto che i salari sono stati ridotti a lire 410 al giorno, in deroga al contratto aziendale in vigore, e che l'A.T.I. è un'azienda controllata dallo Stato.

(3618) « SPALLONE, AMICONI, CORBI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere come gli uffici competenti abbiano potuto proporre la concessione della grazia a Tommaso Brachetti, già dirigente dell'U.P.I. di Cuneo, e ciò indipendentemente dalla sua diretta partecipazione o meno all'assassinio dell'eroico patriota Duccio Galimberti, medaglia d'oro, senza sentire che con quella proposta si recava grave offesa ai valori della resistenza, che dovrebbero costituire e costituiscono la più alta luce ideale della Repubblica.

(3619) « BELLIARDI, MONDOLFO, CALOSSO, CAVINATO, ARIOSTO, BERTINELLI, SALERNO, BENNANI, BIANCHI BIANCA, GIAVI, CHIARAMELLO, PRETI, LONGHENA, ZAGARI, ZANFAGNINI, TREVES, ARATA, SCOTTI ALESSANDRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali elementi e considerazioni lo abbiano indotto a proporre la concessione della grazia e a disporre quindi la immediata liberazione condizionale a favore di Brachetti Tommaso, condannato a morte il 23 ottobre 1945 dalla Corte di assise di Cuneo, quale reo di numerosi efferati delitti compiuti nella veste di dirigente dell'U.P.I. di Cuneo; e per sapere, in particolare, come il ministro abbia ritenuto di potersi esimere dall'interpellare preventivamente, quali parti lese, i parenti delle numerose vittime seviziate, uccise o fatte ucci-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

dere dal Brachetti — tra le quali eminente la medaglia d'oro Tancredi Galimberti — e dal considerare l'offesa che i suddetti provvedimenti recano ai valori della Resistenza, che sono fondamento della Repubblica.

(3620) « GIOLITTI, AUDISIO, LOZZA, BOLDRINI, SCOTTI FRANCESCO, BORELLINI GINA, MARCHESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi che hanno determinato la trasmissione al Capo dello Stato della domanda di grazia e che hanno successivamente consigliato la conservieri, che si sarebbero verificate nel centro industriale di Nocera Inferiore (Salerno).

(3625) « RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di dover intervenire affinché il compartimento di Palermo dell'A.N.A.S. elabori senza ulteriori indugi i progetti relativi alla sistemazione della rete stradale dell'Isola.

(3626) « DE VITA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, sui gravi incidenti avvenuti a Nocera Inferiore, dove una pacifica manifestazione di disoccupati è stata caricata violentemente dalla forza pubblica, con conseguente ferimento di una ventina di persone, alcune delle quali estranee alla manifestazione stessa, e con vari arresti arbitrari.

(3627) « MARTUSCELLI, AMENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non intenda dare pronta attuazione a provvedimenti concreti a favore degli agricoltori, disciplinando la distribuzione del solfato di rame mediante un controllo della lavorazione e della distribuzione, evitando così accaparramenti dannosi, specie per parte di certe organizzazioni che intendono averne il monopolio per poi distribuirlo solo a chi prende la tessera dell'associazione, e questo con grave pregiudizio degli altri viticoltori che pure pagano le imposte ed intendono mantenere la propria libertà associativa.

(3628) « SCOTTI ALESSANDRO, TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se risponde a verità quanto attualmente viene periodi-

camente pubblicato su quasi tutti i giornali, che una forte quantità di soldati italiani sarebbero prigionieri in Russia. Quali provvedimenti intenda prendere in merito perché essi siano finalmente liberati o individuati.

(3629) « TONENGO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno di revocare la recente circolare ministeriale relativa alla imposizione del giuramento che i professori medi sono tenuti a prestare entro il 15 marzo 1952 nella formula adottata per i dipendenti civili e militari dello Stato e le altre persone incaricate di pubbliche funzioni (articolo 1 della legge 23 dicembre 1946, n. 478).

« Gli interroganti sono d'altronde d'avviso non potersi adottare, nella circostanza, l'articolo 54 della Costituzione, tanto più che per i professori universitari di ruolo, incaricati e liberi docenti, tale obbligo è stato abolito (articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238), cosicché la imposizione in parola non può apparire se non come discendente dalla superstita legge 27 novembre 1924, n. 2376, che, nell'ambito dei provvedimenti diretti alla creazione dello stato totalitario, estendeva appunto l'obbligo del giuramento anche ai professori; legge che — ove il regio decreto-legge 27 luglio 1944, n. 159, che abolisce tutte le disposizioni e istituzioni di carattere fascista non avesse già reso perente — dovrebbe venire esplicitamente abrogata. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(7442) « BARTOLE, GIORDANI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'accordo di abrogare l'articolo 18 del regio decreto 27 novembre 1934, n. 2367, e stabilire che il professore di scuola secondaria inferiore, quando vince un successivo concorso e passa ad insegnare nella scuola secondaria superiore, conserva, agli effetti dello stipendio, la propria anzianità computata dal giorno della sua promozione ad ordinario. *(La interrogante chiede la risposta scritta).*

(7443) « MINELLA ANGIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e della agricoltura e foreste, per conoscere se ritengono legittimo e normale che, cedendo a pressione di parte, un prefetto rifiuti l'emissione di decreti di imponibile di manodopera in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

agricoltura dopo aver convocato la competente commissione M.I.M.A. ed averne avuto parere favorevole, corredato di tutte le indicazioni prescritte dalla legge.

« L'interrogante ritiene che nessun dubbio dovrebbe esistere in proposito, balzando evidente dallo spirito e dalla lettera della legge il carattere vincolante delle deliberazioni delle commissioni provinciali M.I.M.A., e pertanto, astruendo dalla discussione di casi particolari, chiede di sapere se il Governo non ritenga di ribadire il principio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(7444)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengano irrisorio lo stanziamento immediato di 120 milioni per la ricostruzione delle aziende alluvionate del Ragusano, le quali, in base agli accertamenti ufficiali, hanno subito danni per 3 miliardi e mezzo di lire.

« Per conoscere, inoltre, quali urgenti decisioni si intendano adottare per ovviare alla situazione lamentata, tenuto conto che gli organismi regionali son costretti a limitarsi ad una meccanica ripartizione dei fondi messi a disposizione dal Governo.

« Ed infine per sapere se il Governo, tenuto conto della scandalosa esiguità delle somme finora approntate, non ritenga almeno urgente sottolineare ai comitati provinciali della agricoltura che, in base alla legge votata dal Parlamento, debbano avere la precedenza assoluta gli aiuti ai mezzadri, coltivatori diretti, piccoli e medi proprietari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(7445)

« FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, allo scopo di evitare ingiuste sperequazioni che sembra si vorrebbero porre in atto a favore dei reduci ed in danno di altri colleghi che li precedono nella classifica generale, non ritenga opportuno conferire l'abilitazione alla libera docenza in patologia medica a tutti i 41 candidati riconosciuti idonei alla unanimità di voti dalla Commissione esaminatrice, senza apportare la riduzione del loro numero a 30, come pare sia stato proposto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(7446)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine allo stato di grave disagio morale ed economico, che viene a colpire i dipendenti dello Stato quando siano colpiti da una malattia a carattere tubercolare.

« In questi casi l'E.N.P.A.S. si sgrava dall'onere dell'assistenza, perché per legge gli ammalati passano alla competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, come per il caso dell'operaio temporaneo in Marinarsen Capodieci Francesco da Brindisi, il quale dal 10 dicembre 1951, ammalato da sospetta calcolosi renale e ricoverato in osservazione all'ospedale, è stato dichiarato affetto da tubercolosi e dall'8 gennaio 1952 non risulta più assistibile dall'E.N.P.A.S., essendo passato alla competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« Questo istituto lo ha fatto sottoporre a visita medica il 25 gennaio 1952 ed ora l'ammalato attende il risultato della visita senza essere assistito né dall'E.N.P.A.S., né dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Si crea così a questi ammalati una tale situazione di disagio economico e morale, che pregiudica gravemente la loro salute. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(7447)

« SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi del mancato inizio dei lavori di costruzione del villaggio U.N.R.R.A.-Casas nel comune di Santi Cosma e Damiano (Latina), mentre risulta che già da molto tempo è stato emesso il decreto di occupazione del terreno sul quale dovrà sorgere il villaggio stesso.

« La sollecita esecuzione dell'opera solleverebbe la popolazione da un grave stato di disoccupazione e consentirebbe a numerose famiglie, rimaste senza tetto in conseguenza di eventi bellici, di rientrare, senza ulteriore ritardo, nel proprio comune di residenza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(7448)

« D'AMORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per conoscere se non credano di estendere ai mutilati ed invalidi della guerra in Spagna, già militanti contro il Governo del generale Franco, gli assegni che sono stati, nuovamente, concessi a quelli che militarono nel campo franchista, nonché l'iscrizione, nei libretti matricolari, della campagna.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

« La concessione va inquadrata nei provvedimenti che, ai fini della pacificazione degli animi, vennero presi per coloro che combatterono per il generale Franco ed in quelli testé richiesti per i mutilati ed invalidi della repubblica di Salò. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7449)

« LIGUORI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, per sapere se non ritengano opportuno andare incontro agli allevatori calabresi del baco da seta con la distribuzione gratuita del seme nella misura complessiva di 2500 once per l'ammontare di lire 5 milioni, seme da distribuire ai 4000 piccoli allevatori in proporzione alla quota da ognuno ritirata nel passato, in modo che si possa utilizzare tutta la foglia serica in atto disponibile ed evitare inconsiderate ulteriori distruzioni di questa da parte di privati.

« La richiesta è giustificata dalla considerazione che non si potrà riportare la sericoltura calabrese agli antichi splendori, se non si provvederà a rinnovare nei bachicultori lo spento amore per gli allevamenti con aiuti drastici e tali da assicurare una possibilità di guadagno, anche modesto, a tutti coloro i quali integravano con i proventi dell'allevamento quelli della attività agricola. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7450)

« SILIPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica riguardante la richiesta di mutuo, fatta alla Cassa depositi e prestiti dal comune di Monterodini (Campobasso) per provvedere al pagamento di passività. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7451)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla accensione del mutuo di lire 755.490 con la Cassa depositi e prestiti, chiesta dal comune di Montemitro (Campobasso) per la necessità del pareggio del bilancio 1951. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7452)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è disposto a concedere al comune di Monteroduni (Campobasso) il contributo statale, dallo

stesso chiesto, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa occorrente per la costruzione ivi di un edificio scolastico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7453)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritengano urgente ed opportuno sollecitare la riparazione del palazzo dell'ex G.I.L. di Arezzo, danneggiato per eventi bellici ed ora abbandonato a progressivo deterioramento, mentre invece potrebbe essere destinato, stante la lamentata penuria di locali scolastici, per uso di scuole elementari o medie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7454)

« BUCCIARELLI DUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere a che punto sia la pratica per la istituzione della linea automobilistica San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Brindisi e Lecce per due giorni la settimana (il lunedì e venerdì, giorni di mercato a Lecce, mercato tra i più importanti della regione jonico-salentina), richiesta avanzata dalla Camera di commercio di Brindisi, e se non ritenga opportuno intervenire al fine di rimuovere gli ostacoli che si oppongono affinché tale viva aspirazione delle popolazioni dei comuni di San Vito e San Michele (circa 50 mila abitanti) sia al più presto realizzata nell'interesse della economia di quei comuni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7455)

« SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, sulla situazione di disagio e di crisi in cui versa la provincia di Ragusa e sulle responsabilità che, violando la legge e lo Statuto dell'autonomia regionale siciliana, il Governo si è assunto, anche con l'intervento personale del ministro dei lavori pubblici, in ordine alla recente lotta dei lavoratori e produttori di quella provincia per il lavoro, l'aumento dei salari, la riparazione dei danni alluvionali, la riforma agraria e la rinascita.

(734)

« FAILLA ».

« La Camera,

constatato come nelle zone della Valle Padana, della Calabria e delle Isole colpite dalle recenti alluvioni si appalesi l'insufficienza dei provvedimenti diretti a ristabilire

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

la normalità di vita e la sicurezza, particolarmente in rapporto all'imminente periodo delle piene primaverili, e constatato il ritardo e la frammentarietà con cui vengono applicati i provvedimenti già adottati dal Parlamento,

chiede al Governo:

a) che, di fronte ad una valutazione dei danni provvisoriamente determinata dal Governo stesso, con una valutazione largamente inferiore alla realtà, nella cifra di circa 200 miliardi, provveda allo stanziamento di una pari somma di immediata disponibilità nel bilancio di previsione nel prossimo esercizio finanziario (1952-53) e ciò indipendentemente dal ricavato del prestito della solidarietà nazionale che deve essere, in ogni caso, interamente destinato all'opera di ricostruzione;

b) che coi mezzi che solo tale stanziamento può consentire si provveda di urgenza all'attuazione di un organico piano di ricostruzione, in base ai progetti dai tecnici competenti già approntati, nell'ambito del più vasto problema della disciplina idraulica del territorio nazionale, che pure attende urgente realizzazione;

c) che i tempi di esecuzione di detto piano siano accelerati al massimo, attraverso la semplificazione delle procedure connesse all'impiego dei fondi disponibili, tenendo conto, nella scala delle priorità, dei problemi della sicurezza e della ripresa produttiva;

d) che siano accelerate le operazioni di accertamento dei danni, il cui risarcimento va esteso a quanti non beneficino dei precedenti provvedimenti ed abbiano perduto strumenti di lavoro e suppellettili.

« L'immediato stanziamento dei fondi in rapporto alle riconosciute necessità; l'esecuzione di un piano organico di ricostruzione e di sicurezza; l'erogazione immediata da parte dello Stato e degli istituti di credito delle somme necessarie agli enti locali ed ai privati, assieme alla contemporanea ripresa dell'attuazione della riforma agraria, sono le condizioni indispensabili per restituire alle popolazioni delle zone alluvionate la fiducia e lo slancio necessari perché l'opera di ricostruzione venga sottratta alle remore della ordinaria amministrazione, nelle quali, non per loro colpa, è attualmente caduta.

(73) « NENNI PIETRO, COSTA, CESSI, DUGONI, GERACI, GRAZIA, GRAMMATICO, MALLAGUGINI, MANCINI, NEGRI, MATTEUCCI, NENNI GIULIANA, SANTI, TOLLOY ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure la interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il Governo non vi si opponga nel termine regolamentare.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

La seduta termina alle 14.50.

*Ordine del giorno per le sedute di lunedì
3 marzo 1952.*

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

PERLINGIERI ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Arnaldo Lucci. (2040);

BORIONI ed altri: Per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 1° settembre 1951 nei comuni delle provincie di Macerata ed Ascoli Piceno. (2204);

FEDERICI MARIA ed altri: Esenzione fiscale all'Associazione nazionale mutilati civili. (2435);

GIULIETTI: Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi. (2483).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. (*Approvato dal Senato*). (2198) — *Relatore* Montini;

Ratifica del Protocollo addizionale n. 2, firmato a Parigi il 22 aprile 1950, che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-1950 del 7 settembre 1949. (*Approvato dal Senato*). (2200). — *Relatore* Montini.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FEDERICI MARIA ed altri: Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. (995). — *Relatori*: Lombardi Colini Pia e Rossi Paolo, *per la maggioranza*; Viviani Luciana, *di minoranza*.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1952

4. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

5. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949. (*Modificato dal Senato*). (451-B). — *Relatore* Ponti;

Miglioramenti economici al clero congruato. (2018). — *Relatore* Tozzi Condivi.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia

e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

9. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

10. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

Alle ore 21:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento di interpellanze sulla crisi vitivinicola.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI